

Il Consiglio di Stato

Consigliere federale
Ignazio Cassis
Palazzo federale Ovest

Trasmissione tramite mail:
vernehmlassung.paket-ch-eu@eda.admin.ch

Procedura di consultazione – Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE»

Signor Consigliere federale,

la ringraziamo per l'invito ad esprimerci nel contesto dell'attuale procedura di consultazione relativa al pacchetto di stabilizzazione e sviluppo delle relazioni tra Svizzera ed Europa. La seguente presa di posizione richiama quanto già formulato in precedenza (cfr. le risoluzioni governative n. 1269 del 14 marzo 2019, n. 2368 del 5 maggio 2021, n. 952 del 1° marzo 2023, n. 6 del 10 gennaio 2024, n. 433 del 31 gennaio 2024 e il messaggio n. 8477 del 21 agosto 2024) e si rifà in maniera particolare alle prese di posizione inviate all'attenzione della Conferenza dei Governi cantonali (cfr. le risoluzioni governative n. 4009 del 25 agosto 2025 e n. 4803 dell'8 ottobre 2025), nell'ottica dell'elaborazione di una posizione comune della stessa, alle quali rimandiamo per completezza. Rimandiamo altresì al formulario allegato alla presente risoluzione governativa per le considerazioni di dettaglio sia in merito ai singoli accordi sia in merito alle diverse leggi attuative e ai singoli articoli, e proponiamo di seguito osservazioni di carattere generale.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino è convinto dell'importanza di solide relazioni bilaterali con l'UE a tutela degli interessi della Confederazione e dei Cantoni, seppur in modo diversificato. Nell'attuale contesto geopolitico, caratterizzato da molteplici tensioni, da sfide impegnative in numerosi settori e dalla ridefinizione del modello di collaborazione tra Stati, la promozione di un quadro istituzionale stabile con l'Unione europea, nel rispetto degli interessi vitali della Confederazione, continua ad essere di estrema attualità.

In maniera generale e in via preliminare, accogliamo positivamente il fatto che l'attuale pacchetto negoziale costituisca un miglioramento rispetto al precedente (Accordo istituzionale del 2018) e approviamo in particolare i risultati raggiunti per quanto concerne il pacchetto di sviluppo (per le osservazioni si veda il formulario allegato). Sottolineiamo in maniera positiva anche il lavoro costante di coinvolgimento e informazione svolto nei confronti dei Cantoni, con l'istituzione di gruppi di lavoro appositi. Tuttavia, non è possibile esimersi dal sottolineare le cautele e le preoccupazioni dello scrivente Consiglio, che

permangono nonostante i progressi del risultato negoziale complessivamente raggiunto: considerato il contesto geopolitico particolarmente complesso e le molteplici difficoltà cui sono confrontati Cantoni e Confederazione, qualsiasi pressione ulteriore derivante in maniera particolare dall'impatto della libera circolazione delle persone (in particolare per quanto concerne il mercato del lavoro o l'erogazione di aiuti sociali) e qualsiasi onere aggiuntivo avrebbe un impatto significativo, e per il Ticino potenzialmente problematico e difficilmente sostenibile. Anche nell'ambito dell'accordo sull'energia elettrica, dopo attenta analisi, si riscontrano alcune importanti potenziali criticità che riteniamo vadano affrontate tenendo in considerazione il ruolo e le peculiarità dei Cantoni, come il Ticino, in particolare nel settore della produzione di energia idroelettrica.

Libera circolazione delle persone (clausola di salvaguardia)

Accogliamo favorevolmente il fatto che sia stato proposto un meccanismo di controllo per il tramite della clausola di salvaguardia, e ricordiamo in particolare che già nel 2016 il Cantone Ticino, sin dalle discussioni sull'applicazione dell'art. 121a della Costituzione federale, si era fatto promotore dell'introduzione di una clausola di salvaguardia "bottom-up" secondo il modello elaborato dal Prof. Ambühl del Politecnico di Zurigo. Per questo motivo, pur salutando positivamente l'approccio della clausola di salvaguardia proposta, lo scrivente Consiglio ritiene che nella forma attuale non garantisca una tutela sufficiente e ne auspica un meccanismo più vincolante, reattivo ed efficace fondato su criteri applicabili anche su base regionale e cantonale per la sua attivazione, in modo tale da tenere in considerazione le diverse situazioni tra Cantoni.

Come già sottolineato nella presa di posizione all'attenzione della Conferenza dei Governi cantonali, rileviamo che diversi iter procedurali interni non risultano sufficientemente chiari: è infatti attraverso la definizione delle regole di attivazione sul piano interno che si definirà l'efficacia del meccanismo della clausola di salvaguardia. Pertanto, si sarebbe auspicata la presentazione, insieme al rapporto esplicativo oggetto della consultazione, dei meccanismi di attuazione nazionale: si rileva invece che le misure in discussione sono presentate in via ipotetica e non si hanno indicazioni sulle tempistiche di elaborazione degli indicatori e dei valori soglia. Nel processo è inoltre menzionata la necessità di una valutazione politica – data dalla consultazione con le commissioni di politica estera del Parlamento, i Cantoni e partner sociali – e la possibilità, da parte dell'Assemblea federale, di legiferare in maniera indipendente se dovessero essere introdotte misure di protezione della durata superiore a dodici mesi.

Lo scrivente Consiglio richiede pertanto che i Cantoni siano attivamente coinvolti nel processo di elaborazione dell'ordinanza di attuazione e nella valutazione di indicatori e valori soglia e giudicherà con attenzione i risultati di tale procedimento.

Infine, lo scrivente Consiglio rileva con stupore e quale anomalia che l'UE possa applicare delle misure di compensazione, seppur giudicando favorevolmente la garanzia che esse debbano essere limitate all'ambito della libera circolazione delle persone, anche nel caso in cui il tribunale arbitrale riconosca come legittime le motivazioni della Svizzera nel richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia.

Libera circolazione delle persone (aiuti sociali)

Lo scrivente Consiglio desidera inoltre sottolineare con forza il rischio elevato di abusi da parte di chi intende approfittare in maniera indebita degli aiuti sociali. Nel caso in cui questo rischio dovesse realizzarsi, è quindi indispensabile introdurre meccanismi di controllo più diretti, rapidi e incisivi, accompagnati da misure correttive immediate e dall'applicazione di periodi di carenza.

Le modifiche proposte alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione comporteranno effetti indiretti anche in ambito di accesso all'aiuto sociale, con un impatto per il Cantone Ticino al momento difficilmente quantificabile. Seppure le attuali disposizioni tendono a minimizzare i casi di abuso in ambito migratorio, si ravvisa che alcune formulazioni potrebbero essere proposte in maniera più incisiva e secondo un elenco non esaustivo (cfr. ad esempio l'art. 61c LStrl); secondariamente, alcuni aspetti necessitano di ulteriori chiarimenti non forniti in maniera esaustiva dal rapporto esplicativo (si cfr. ad esempio l'estinzione del diritto di soggiorno dopo assenza prolungata sul territorio svizzero, art. 61d LStrl, l'eventuale consecutività del periodo di beneficio di prestazioni assistenziali o una dipendenza parziale da aiuti sociali, art. 61e LStrl, nonché i possibili motivi di revoca).

Considerato quanto precede occorre dunque prevedere un inasprimento delle sanzioni nei casi di abuso, come pure un ampliamento delle competenze cantonali – in particolare per i Cantoni di frontiera maggiormente esposti – affinché possano intervenire con strumenti rafforzati di correzione, compensazione e controllo. La competenza decisionale e la successiva applicazione di misure compensatorie e/o di freno e salvaguardia va concordata con i Cantoni particolarmente toccati. I costi derivanti da tali attività dovranno essere assunti dalla Confederazione, che è chiamata a considerare attentamente le specificità cantonali. Si segnala poi che le varie attività di seguito e di controllo cui saranno confrontate le autorità cantonali genereranno un carico di lavoro aggiuntivo e imporranno l'introduzione di nuove procedure. In questo senso, sarà importante che le autorità federali mettano a disposizione dei Cantoni adeguati strumenti sia finanziari sia tecnici – digitali e possibilmente armonizzati a livello federale – per ottimizzare questi flussi e diminuire l'onere amministrativo per i servizi coinvolti.

Libera circolazione delle persone (tasse universitarie)

Di principio, il Cantone Ticino è favorevole alle misure di compensazione federali e cantonali delle perdite derivanti dall'equiparazione delle tasse universitarie per cittadini UE e cittadini svizzeri. Tuttavia si esprime preoccupazione sulla ventilata adattabilità della ripartizione 80% - 20% con la diminuzione progressiva della quota parte calcolata sulle perdite effettive, perché una tale valutazione toglierebbe fondi di compensazione a scuole universitarie che avranno certamente perdite consistenti (tra queste l'Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)) per dare contributi a scuole universitarie che non avranno perdite perché le tasse universitarie sono già equiparate per tutti gli studenti. Di fatto, modificando questa ripartizione, si ridurrebbe sensibilmente l'efficacia di questa misura compensatoria, contraddicendone la finalità di sostenere chi avrà importanti ricadute finanziarie a seguito dell'equiparazione delle tasse di studio. Il Cantone Ticino richiede pertanto che la

ripartizione 80%-20% sia mantenuta per l'intera durata del periodo di compensazione delle perdite dovute all'equiparazione delle tasse universitarie.

Si esprime anche forte contrarietà al criterio di ripartizione dei costi 50%-50% tra Confederazione e Cantoni. Innanzitutto questa suddivisione penalizza fortemente i Cantoni che soffrono già di difficoltà finanziarie e che a breve saranno soggetti a misure di sgravio e ripartizione dei compiti significative. Inoltre, i costi per gli studenti provenienti dall'UE a carico delle scuole universitarie di fatto sono già prevalentemente a carico dei Cantoni sede degli atenei, poiché non coperti dagli accordi intercantonali e solo in parte dai contributi federali di base. Considerato questo squilibrio nell'attuale copertura dei costi e il fatto che l'equiparazione delle tasse studentesche è stata negoziata dalla Confederazione senza consultare i Cantoni, si ritiene corretto e necessario un maggior impegno da parte della Confederazione a copertura delle perdite generate dalla necessità di equiparare le tasse studentesche. Si pone inoltre l'accento sul fatto che questi contributi straordinari non intacchino il budget destinato alle scuole universitarie nell'ambito dei contributi di base, dei sussidi per progetti e nemmeno quelli per gli investimenti e spese locative, bensì rappresentino un budget separato apposito per compensare queste perdite.

Libera circolazione delle persone (protezione dei salari)

La protezione dei salari e dei lavoratori, la tutela del mercato del lavoro e della concorrenza leale tra imprese nazionali ed estere devono restare principi inderogabili nelle relazioni con l'Unione europea. In quanto Cantone particolarmente esposto alle conseguenze negative della libera circolazione delle persone (es. dumping salariale) accogliamo con favore il rafforzamento delle misure di accompagnamento interno elaborate dal Consiglio federale d'intesa con i partner sociali e la cosiddetta "clausola di non regressione" negoziata con l'UE. Riteniamo tuttavia sia necessario attuare misure efficaci di compensazione interna a favore dei Cantoni (in particolar modo di frontiera) che sono chiamati in modo proporzionalmente maggiore a far fronte e a gestire le conseguenze della libera circolazione delle persone (es. attività di controllo del mercato del lavoro, adozione di contratti normali di lavoro).

Accordo sull'energia elettrica

L'accordo dovrebbe porre la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'elettricità su una base giuridica solida e la sua attuazione interna deve soddisfare criteri che a nostro avviso attualmente non sono rispettati. L'accordo può essere di grande importanza, in considerazione della stretta integrazione della Svizzera nel sistema elettrico europeo, e contribuire a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità della rete in Svizzera. Tuttavia, per quanto riguarda l'ambito di applicazione e altri aspetti fondamentali per la Svizzera, esistono notevoli incertezze che devono essere necessariamente chiarite in modo vincolante dal Consiglio federale. Lo scrivente Consiglio approva pertanto l'accordo sull'energia solo con le riserve menzionate nell'allegato questionario.

Elementi istituzionali

Il Cantone Ticino saluta favorevolmente sia il cambiamento di paradigma costituito dall'approccio settoriale nei singoli accordi, rispetto al modello mantello orizzontale che caratterizzava la bozza del precedente Accordo quadro istituzionale, l'assenza di una clausola ghigliottina e le eccezioni negoziate in alcuni ambiti rispetto al recepimento dinamico del diritto UE, sia la presa di coscienza che il rispetto del sistema istituzionale svizzero, della democrazia diretta e del federalismo costituiscano l'imprescindibile condizione su cui debbano fondarsi i rapporti con l'Unione europea. Solo in tal modo, nel rispetto delle procedure interne previste dal sistema politico svizzero, sarà possibile garantire un ampio consenso sul piano interno per quanto concerne il meccanismo di ripresa dinamica del diritto europeo. A questo proposito riteniamo che il ruolo e il coinvolgimento dei Cantoni nelle procedure interne di integrazione del diritto europeo vada esplicitato e rafforzato.

In maniera generale, teniamo a sottolineare che sussistono ancora degli importanti aspetti di politica interna che necessiteranno approfondimento nel corso del dibattito, come ad esempio la responsabilità politica della procedura decisionale in seno al comitato misto e il ruolo e coinvolgimento di Parlamento, Cantoni e parti sociali.

Modalità di votazione

L'ordinamento istituzionale svizzero prevede che gli accordi internazionali prevalgano sulla nostra Costituzione. Considerata la portata del presente pacchetto di accordi Svizzera-UE riteniamo necessario garantire una legittimazione politica e democratica pari a quella necessaria per una modifica costituzionale. In questo contesto appare importante garantire a tutti i Cantoni il diritto di partecipare pienamente a decisioni di rilevanza istituzionale riconoscendo la necessità di una doppia maggioranza. Per questo motivo riteniamo che questo pacchetto di accordi vada sottoposto all'approvazione congiunta del popolo e dei Cantoni (tramite referendum obbligatorio sui generis).

Coinvolgimento dei Cantoni nella politica estera

Lo scrivente Consiglio auspica inoltre un maggiore coinvolgimento dei Cantoni nella gestione della politica europea, per questo motivo si accoglie con favore la decisione di principio del Consiglio federale dello scorso 15 ottobre di rafforzare la loro partecipazione nell'ambito del pacchetto Svizzera-UE attraverso una specifica convenzione Confederazione-Cantoni. Il Cantone Ticino si aspetta che tale principio venga dunque adeguatamente concretizzato nella preannunciata revisione della Legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione e della citata nuova convenzione.

Conclusione

Lo scrivente Consiglio ritiene imprescindibile intervenire sui seguenti aspetti: modificare la legislazione d'attuazione nel senso indicato per quanto concerne lo strumento della clausola di salvaguardia, prevedere misure di compensazione interna per i Cantoni maggiormente sottoposti agli effetti della libera circolazione, includere i necessari

RG n. 5173 del 29 ottobre 2025


chiarimenti e garanzie richiesti nell'ambito dell'accordo sull'energia elettrica e sottoporre il pacchetto di accordi al referendum obbligatorio sui generis.

Riteniamo fondamentale l'adozione delle modifiche da noi proposte, considerate d'importanza sostanziale per il Canton Ticino.

Il Consiglio di Stato potrà pronunciarsi a favore del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» nel suo complesso solo a fronte di sensibili miglioramenti, così come richiesto nella presente presa di posizione, che considerano anche le ripercussioni degli accordi sul Cantone Ticino.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- Questionario: modulo di risposta

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (tramite can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Modulo di risposta per il progetto in consultazione

Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE»

Il parere è stato presentato da:

Cantone

- Partito politico rappresentato nell'Assemblea federale
- Associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
- Associazione mantello nazionale dell'economia
- Tribunali federali
- Altre cerchie interessate
- Organizzazione o singolo che non ha ricevuto invito tramite canali ufficiali

Mittente:

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

Data del parere:

29 ottobre 2025

Persona di contatto per le domande (cognome e nome/n. tel./e-mail):

Francesco Quattrini, Delegato cantonale per le relazioni esterne, 091 814 45 09 / francesco.quattrini@ti.ch

La preghiamo di inviare il suo parere in formato elettronico entro il 31 ottobre 2025 all'indirizzo vernehmlassung.paket-ch-eu@eda.admin.ch. L'invio del **parere elettronicamente in un documento Word** ne facilita l'analisi. Grazie.

1. In generale: è favorevole alla stabilizzazione e allo sviluppo delle relazioni bilaterali con l'Unione europea (UE)?

Si veda il testo della risoluzione governativa.

2. Negoziati: qual è la sua opinione sugli accordi, sui protocolli e sulle dichiarazioni comuni negoziati dalla Svizzera con l'Unione europea (UE)?

Pacchetto di stabilizzazione

Programmi dell'UE

Si saluta con viva soddisfazione la piena associazione della Svizzera ai programmi europei, in particolare Orizzonte Europa (ricerca e innovazione), Europa digitale (competenze digitali) ed Erasmus+ (formazione e mobilità), così come declinata nell'accordo EUPA che rientra negli accordi Bilaterali III. Sebbene, negli anni di non associazione, la Svizzera abbia messo in atto misure compensatorie per incentivare internamente la ricerca e l'innovazione, non solo a livello accademico, così come la mobilità, la piena associazione ai programmi europei consentirà ai ricercatori svizzeri di poter fungere da Group Leader, attrarre pertanto sul territorio nazionale i migliori ricercatori nonché ingenti finanziamenti europei, creare reti e mantenere la Svizzera all'avanguardia sulla scena internazionale della ricerca e dell'innovazione.

Accordo sui trasporti terrestri

Per la protezione dell'ambiente, accogliamo con favore l'esclusione dal recepimento dinamico di rilevanti eccezioni. Si pensa in particolare al divieto di transito dei veicoli pesanti con peso massimo superiore alle 40 tonnellate, al divieto per i veicoli pesanti di circolare la notte e di domenica, all'esenzione dall'aumento delle capacità stradali attraverso le Alpi e alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).

Agricoltura

L'esito dei negoziati rientra nell'ambito del mandato negoziale, la parte agricola e gli elementi istituzionali in essa stabiliti non limitano l'ulteriore sviluppo sovrano della politica agricola svizzera. L'ampio spazio per la sicurezza alimentare creato nell'ambito di tale sviluppo consentirà un migliore e più agevole accesso al mercato per tutti gli operatori, migliorerà la situazione dell'approvvigionamento sui mercati e proteggerà meglio i consumatori da alimenti pericolosi e da frodi. Nei settori in cui le autorità esecutive cantonali dovranno occuparsi di nuovi compiti o saranno confrontate con un inasprimento e adeguamento dei compiti precedenti (salute delle piante, silvicoltura, materiale riproduttivo vegetale e prevenzione delle malattie animali), la Confederazione dovrà compensare i maggiori tempi d'esecuzione con lo snellimento di procedure esistenti e/o con una compensazione finanziaria a beneficio dei cantoni.

Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (ARM)

Il mancato aggiornamento dell'Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (ARM) comporta perdite per le aziende svizzere a causa di costi amministrativi e procedure aggiuntive per l'esportazione dei prodotti. Negli scorsi anni i produttori svizzeri hanno ad esempio dovuto aprire filiali nell'UE. Un aggiornamento dell'ARM consentirebbe dunque di evitare ulteriori costi burocratici e amministrativi.

Accordo sulla libera circolazione delle persone

In generale, si rileva sin da subito che il Protocollo di modifica dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone implicherà dei cambiamenti significativi nella gestione delle pratiche, ciò che avrà sicuramente un impatto in termini di risorse di personale e, di conseguenza anche finanziario. Pur comprendendo, da un lato le motivazioni della modifica dell'ALC e di riflesso della LStrl proposte, d'altro canto, come indicato nei punti pertinenti di questo formulario, non possiamo che esprimere le nostre perplessità a riguardo, circa i probabili punti critici che essa comporta.

Si veda inoltre il testo della risoluzione governativa per ulteriori considerazioni.

Pacchetto di sviluppo

Accordo sull'energia elettrica

Lo scrivente Consiglio ritiene che la conclusione di un accordo sull'energia elettrica sia fondamentale per garantire la capacità di importazione ed esportazione del nostro Paese e per poter mantenere un funzionamento sicuro della rete, con ripercussioni positive sulle imprese e sulle famiglie in tutte le regioni della Svizzera. L'eliminazione degli ostacoli all'accesso al mercato europeo può aprire maggiori opportunità economiche alle aziende elettriche e all'energia idroelettrica, che sono per lo più di proprietà dei Cantoni e dei Comuni, ma comporta anche dei rischi, che illustreremo di seguito.

Lo scrivente Consiglio riconosce in particolare i seguenti vantaggi che possono derivare dall'accordo sull'energia elettrica:

- Grazie alla sua posizione geografica e ai numerosi collegamenti fisici con i paesi confinanti, la Svizzera è strettamente integrata nel sistema elettrico europeo. È in costante scambio di energia elettrica con i paesi confinanti. Soprattutto in inverno, la Svizzera non è in grado di provvedere interamente al proprio fabbisogno energetico e dipende dalle importazioni. La partecipazione paritaria al mercato interno europeo dell'energia elettrica per favorire le necessarie importazioni ed esportazioni deve essere garantita dal diritto internazionale. L'accordo sull'energia elettrica garantisce entrambe le cose.
- Grazie all'accordo sull'energia elettrica, la Svizzera può partecipare senza discriminazioni al mercato interno dell'energia elettrica dell'UE, assicurando l'approvvigionamento e il transito di energia elettrica sulle reti transnazionali. È garantito il pieno accesso al mercato per tutte le piattaforme di scambio di energia elettrica e di energia di regolazione. Inoltre, la Svizzera non sarà più trattata come un Paese terzo, ma alla pari degli Stati membri dell'UE. Ciò elimina in particolare il rischio di eventuali restrizioni alle importazioni dovute alla cosiddetta regola del 70%, che obbliga gli Stati membri a mantenere libero il 70% delle loro reti per lo scambio di energia elettrica. Il rispetto di questa regola può comportare restrizioni di rete per i paesi terzi, il che sarebbe particolarmente critico per la Svizzera in inverno. L'accordo sull'energia elettrica prevede inoltre che le reti transfrontaliere rimangano aperte anche in situazioni di crisi.
- L'accordo sull'energia elettrica consente un commercio efficiente dell'energia elettrica. Il mercato si amplia, creando maggiori opportunità, in particolare anche per la flessibilità dell'energia idroelettrica. In combinazione con lo sviluppo delle energie rinnovabili, la situazione dell'approvvigionamento in tutte le regioni della Svizzera migliorerà, soprattutto in inverno. Lo scambio di energia elettrica senza barriere facilita inoltre la compensazione delle

eccedenze attraverso le esportazioni e delle carenze attraverso le importazioni. Segnali di prezzo tempestivi aumentano gli incentivi all'utilizzo della flessibilità. La compensazione transnazionale facilita l'integrazione nel mercato delle energie rinnovabili stocastiche e dipendenti dalle condizioni meteorologiche. La maggiore possibilità di sfruttare le opportunità commerciali rafforza inoltre la capacità di investimento e contribuisce così allo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare dell'energia idroelettrica, sul territorio nazionale, sostenendo la trasformazione del sistema energetico verso l'obiettivo di zero emissioni nette, che rappresenta uno degli obiettivi primari della politica energetica e climatica federale e cantonale. Inoltre, le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute.

- Grazie all'accordo sull'energia elettrica, la Svizzera entra a far parte nell'ambito dell'accoppiamento dei mercati dell'UE (*Single Day Ahead Coupling, Single Intraday Coupling*) e viene inclusa nel calcolo e nell'allocazione delle capacità dell'UE. In questo modo, nel commercio transfrontaliero nell'UE si tiene maggiormente conto delle capacità di rete disponibili. Ciò riduce i flussi di carico non pianificati e la necessità di interventi nella gestione della rete di trasmissione, nonché il rischio di interruzioni regionali dell'energia elettrica o di un blackout generale, che avrebbe conseguenze devastanti anche per i Cantoni. Riducendo i flussi di carico non pianificati, per stabilizzare la rete elettrica sarà necessario ricorrere in misura minore alla preziosa energia idroelettrica.
- L'accordo sull'energia elettrica garantisce alla Svizzera l'accesso alle piattaforme europee di energia di regolazione. Attualmente l'approvvigionamento di energia di regolazione è limitato al mercato svizzero. Questo è uno dei motivi per cui negli ultimi mesi si è osservato un aumento significativo dei prezzi dell'energia di regolazione. Nel contesto di una maggiore volatilità del mercato dovuta alla produzione dipendente dalle condizioni meteorologiche, il commercio di energia di regolazione continuerà ad aumentare in tutta Europa. Poiché il mercato europeo è più esteso di quello svizzero, l'accesso a tale mercato contribuisce a contenere i costi per i consumatori.
- Infine, grazie all'accordo sull'energia elettrica, gli attori svizzeri (EiCom, Swissgrid, gestori di reti di distribuzione) vengono coinvolti attivamente nei processi e negli organismi europei competenti (A-CER, ENTSO-E, DSO Entity). La Svizzera può così contribuire allo sviluppo delle regole per il funzionamento del mercato e della rete elettrica (codici di rete), che inevitabilmente la riguardano direttamente data la sua forte integrazione nel sistema elettrico europeo.

L'accordo sull'energia elettrica può tuttavia comportare anche i seguenti rischi, motivo per cui chiediamo al Consiglio federale di fornire chiarimenti vincolanti e rilasciare dichiarazioni in merito nel suo messaggio al Parlamento:

- Per i Cantoni la valorizzazione dell'energia idroelettrica riveste un'importanza particolare, motivo per cui occorre garantire un elevato livello di certezza giuridica in materia. Auspichiamo quindi che il Consiglio federale garantisca in modo vincolante che il campo di applicazione in questo ambito fondamentale sia definito in modo chiaro e che la sovranità dei Cantoni in materia di concessione, definizione del contenuto delle concessioni, canoni di concessione e diritto di riversione rimanga anche in futuro intatta e sia quindi espressamente ed esclusivamente esclusa dal trasferimento dinamico del diritto.

- Inoltre, in futuro dovrà essere garantita in modo vincolante la proprietà pubblica dei Cantoni sugli impianti di produzione, compresi gli impianti idroelettrici. La disposizione in materia (art. 11 cpv. 2) è infatti soggetta alla riserva del diritto applicabile in materia di elettricità. Nel preambolo si riconosce semplicemente che la proprietà pubblica dell'infrastruttura elettrica può essere una scelta politica legittima. Anche a questo proposito, il Consiglio federale deve spiegare in modo vincolante in che misura tali riserve abbiano oggi e in futuro un effetto relativizzante sulla possibilità della proprietà pubblica.
- Secondo l'accordo sull'energia elettrica, la Svizzera può adottare misure necessarie e proporzionate per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento (ad es. riserve di energia elettrica). Ciò è tuttavia possibile solo nella misura in cui tali misure siano compatibili con l'accordo. Nel 2024 la Norvegia ha ad esempio subito un enorme aumento dei prezzi dell'energia elettrica a causa della mancanza di vento in Germania, che ha dovuto importare grandi quantità di energia elettrica dalla Norvegia. Di conseguenza, i prezzi dell'energia elettrica in Norvegia sono aumentati di quasi venti volte. Non è chiaro cosa accadrebbe in Svizzera se si verificasse una situazione di crisi di questo tipo (effetti sui prezzi locali dell'energia elettrica; strumenti per far fronte alle carenze di energia elettrica senza violare l'accordo?). Ai vantaggi sopra menzionati della cosiddetta regola del 70% devono quindi essere contrapposti i rischi che derivano da tale regola. Per questo motivo, nel suo messaggio il Consiglio federale deve includere precisazioni vincolanti sulle modalità, gli strumenti e le possibilità a disposizione della Svizzera per evitare o superare gli effetti negativi in Svizzera causati da una situazione di carenza di energia elettrica all'estero.
- L'allegato III dell'accordo sull'energia elettrica stabilisce che i sei principali strumenti di sostegno (incentivi) svizzeri esistenti nel settore dell'energia elettrica sono conformi alla normativa in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, essi sono garantiti solo per un periodo transitorio di 6 o 10 anni e dovranno quindi essere sottoposti a una nuova valutazione. Inoltre, il Comitato misto dell'accordo sull'energia elettrica potrà in futuro formulare ulteriori deroghe che potranno discostarsi dal diritto dell'Unione europea. Da questo elenco non si deve tuttavia dedurre che gli aiuti non menzionati costituiscano aiuti illegittimi. Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche in futuro sarà indispensabile un rapido ed efficace potenziamento delle energie rinnovabili, compresa l'energia idroelettrica. È quindi fondamentale garantire che la disponibilità degli investitori, sia pubblici che privati, a investire nelle energie rinnovabili rimanga invariata anche in futuro. È necessario chiarire in modo definitivo quali strumenti sono disponibili e come sia possibile mantenere la capacità di investimento nella produzione di energia rinnovabile anche in caso di una fase prolungata di prezzi bassi. Pertanto, nel suo messaggio il Consiglio federale deve illustrare quali strumenti sono disponibili in modo vincolante e duraturo per lo sviluppo delle energie rinnovabili e come è possibile mantenere la capacità di investimento nella produzione anche in caso di una fase prolungata di prezzi bassi.
- Secondo le spiegazioni fornite dalla Confederazione, l'accordo sull'energia elettrica dovrebbe avere un impatto complessivamente positivo sui Cantoni. Le spiegazioni sono tuttavia molto concise e formulate in termini generali e non forniscono informazioni specifiche sui reali cambiamenti e sulle ripercussioni lungo la catena del valore. Pertanto, nel suo messaggio il Consiglio federale deve illustrare in che modo il valore aggiunto lungo la catena del valore (produzione – trasporto – commercio – distribuzione – consumo), in particolare nell'ambito dell'energia idroelettrica, può subire cambiamenti sia positivi che negativi (illustrazione delle opportunità e dei rischi per i vari enti coinvolti, in particolare per i Cantoni).
- I cambiamenti legati all'accordo sull'energia elettrica avverranno in un contesto politico che, con la transizione energetica, è già caratterizzato da grandi sconvolgimenti e forti dinamiche. Tenuto conto di questo contesto complesso, riteniamo che manchi una panoramica completa dei vantaggi e degli svantaggi, dei rischi e delle opportunità dell'accordo sull'energia elettrica in relazione ai diversi attori (pubblica amministrazione, settore, popolazione)

e ai loro diversi ruoli e interessi ([piccoli] produttori, commercianti, fornitori, consumatori, autorità di regolamentazione, ecc). Data l'importanza dell'accordo sull'energia elettrica e al fine di oggettivare la discussione, suggeriamo quindi di integrare questa analisi completa nel messaggio del Consiglio federale.

L'accordo sull'energia elettrica dovrebbe fornire una solida base giuridica alla cooperazione transfrontaliera nel settore dell'energia elettrica e la sua attuazione a livello nazionale deve soddisfare criteri che attualmente non sono rispettati. Considerata la stretta integrazione della Svizzera nel sistema elettrico europeo, l'accordo può rivestire grande importanza e contribuire a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità della rete in Svizzera. Per quanto riguarda il campo di applicazione e altri aspetti importanti, sussistono tuttavia notevoli incertezze che richiedono un chiarimento vincolante da parte del Consiglio federale. Lo scrivente Consiglio approva quindi l'accordo sull'energia elettrica solo con le riserve sopra menzionate.

Lo scrivente Consiglio è dunque dell'opinione che gli obiettivi fissati nel mandato negoziale del Consiglio federale sono stati raggiunti solo in parte e tengono conto solo in parte delle richieste dei Cantoni, per i motivi seguenti.

Competenze cantonali:

Procedura di pianificazione e autorizzazione

Secondo le spiegazioni del Consiglio federale, l'accordo sull'energia elettrica non incide né sulle procedure cantonali di pianificazione e autorizzazione né sul consumo energetico degli edifici.

Aree di rete/allacciamenti alla rete

Per quanto riguarda la designazione delle aree di rete e le decisioni relative agli allacciamenti alla rete, le competenze cantonali saranno trasferite all'EiCom (cfr. anche capitolo III, lettera d).

Utilizzo delle forze idriche

L'energia idroelettrica è la colonna portante dell'approvvigionamento elettrico della Svizzera. Con una quota del 60% della produzione elettrica nazionale, è la principale fonte energetica locale e, grazie alla flessibilità e alla capacità di accumulo delle centrali ad accumulazione, contribuisce in modo significativo alla stabilità della rete e del sistema. Per la Svizzera, e in particolare per i Cantoni, le condizioni per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica rivestono quindi un'importanza preponderante. Le basi fondamentali in tal senso sono costituite dalla concessione di licenze per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica e dal canone per l'uso delle acque. Di conseguenza, lo scrivente Consiglio pone requisiti elevati in materia di certezza del diritto per quanto riguarda lo sfruttamento dell'energia idroelettrica. È quindi necessario garantire in modo vincolante che il campo di applicazione sia definito in modo chiaro e che la sovranità dei Cantoni in materia di concessione, definizione del contenuto delle concessioni, canoni di concessione e esercizio del diritto di riversione rimanga intatta anche in futuro e sia quindi espressamente ed esclusivamente esclusa dal recepimento dinamico del diritto. A questo proposito, attualmente esiste solo un'interpretazione unilaterale del contratto da parte del Consiglio federale. A nostro avviso il Consiglio federale deve chiarire in modo vincolante che l'UE condivide la sua interpretazione in questo importante ambito.

Proprietà pubblica delle società elettriche e delle aziende elettriche

Anche la proprietà pubblica dei Cantoni sugli impianti di produzione, compresi gli impianti idroelettrici, e sulle aziende elettriche (EVU) dovrà essere garantita in modo vincolante in futuro. La disposizione in materia (art. 11 cpv. 2) è infatti soggetta alla riserva del diritto applicabile in materia di elettricità. Nel preambolo si riconosce semplicemente che la proprietà pubblica dell'infrastruttura elettrica può essere una scelta politica legittima. Anche a questo proposito, il Consiglio federale deve spiegare in modo vincolante in che misura queste riserve hanno oggi e avranno in futuro un effetto relativizzante sulla possibilità della proprietà pubblica.

Servizio universale: Nell'interesse di una soluzione politica interna, i Cantoni si sono espressi a favore del mantenimento di un servizio universale a tariffe regolamentate, compreso il diritto di ritorno, in caso di apertura del mercato dell'energia elettrica a tutti i consumatori finali. Lo scrivente Consiglio accoglie quindi con favore il fatto che l'accordo sull'energia elettrica conceda alla Svizzera un margine di manovra in tal senso. I rischi connessi alla suddetta apertura del mercato non devono ricadere esclusivamente sulle imprese di fornitura di energia elettrica. Ciò deve essere tenuto in debita considerazione nell'attuazione interna nella legislazione federale da parte della Confederazione.

Separazione: Lo scrivente Consiglio accoglie con favore il fatto che, in base all'accordo sull'energia elettrica, solo le maggiori aziende elettriche svizzere (con più di 100 000 clienti) siano tenute a separare la gestione della rete dalle altre loro attività e che non sia necessaria una separazione della proprietà.

Incentivi statali: per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche in futuro sarà indispensabile un rapido e celere potenziamento delle energie rinnovabili, compresa l'energia idroelettrica. È quindi fondamentale garantire che anche in futuro le aziende energetiche e i privati continuino a investire nelle energie rinnovabili. Con l'accordo sull'energia elettrica, la Svizzera adotta norme settoriali in materia di aiuti di Stato (incentivi). I principali strumenti di promozione delle energie rinnovabili da parte della Confederazione sono stati garantiti nell'accordo per un periodo transitorio di 6 o 10 anni e dovranno poi essere sottoposti a una nuova valutazione. Inoltre, il Comitato misto dell'accordo sull'energia elettrica potrà in futuro formulare ulteriori deroghe che potranno discostarsi dal diritto dell'UE. Da questo elenco non si deve però dedurre che altri aiuti non menzionati costituiscano aiuti illegittimi. È necessario chiarire in modo definitivo quali strumenti sono disponibili e come sia possibile mantenere la capacità di investimento nella produzione di energia rinnovabile anche in caso di un periodo prolungato di prezzi bassi. Pertanto, nel suo messaggio il Consiglio federale deve illustrare quali strumenti sono disponibili in modo vincolante e duraturo per lo sviluppo delle energie rinnovabili e come sia possibile mantenere la capacità di investimento nella produzione anche in caso di un periodo prolungato di prezzi bassi.

Riserva di energia elettrica e priorità relative ai contratti a lungo termine: La Svizzera potrà continuare a mantenere una riserva di energia elettrica fuori mercato sul proprio territorio. In futuro, il dimensionamento sarà determinato secondo una metodologia europea. L'accordo sull'energia elettrica garantisce tuttavia alla Svizzera una copertura contro rischi specifici, quali la disponibilità di gas in Germania e la disponibilità delle centrali nucleari in Francia. Inoltre, la Svizzera mantiene l'accesso alle centrali nucleari francesi concordato con contratti a lungo termine. Per garantire l'effettiva fornitura di energia elettrica alla Svizzera, in futuro sarà tuttavia necessario acquisire ulteriori forniture da oltre confine.

Idrogeno: Secondo lo scrivente Consiglio, l'idrogeno verde e i suoi derivati possono contribuire in modo significativo all'approvvigionamento energetico neutrale in termini di CO₂ della Svizzera. Poiché, secondo diverse analisi, la Svizzera non sarà in grado di produrre da sola l'intero fabbisogno, avrà bisogno di accedere al mercato europeo dell'idrogeno. Accogliamo quindi con favore la clausola evolutiva inclusa nell'accordo. L'apertura alla cooperazione nel

settore dell'idrogeno rappresenta un'opportunità strategica per la Svizzera per consolidare la trasformazione del sistema energetico e promuovere lo sviluppo di nuovi settori industriali.

Diritto ambientale: Lo scrivente Consiglio accoglie con favore il fatto che l'accordo sull'energia elettrica persegua un approccio di equivalenza nel campo del diritto ambientale, ovvero che la Svizzera si impegni a garantire un livello di protezione ambientale adeguato nel settore dell'energia elettrica. A tal fine, tuttavia, non è tenuta a recepire gli atti giuridici dell'UE. Ciò consente alla Svizzera di tenere adeguatamente conto dell'importanza centrale delle energie rinnovabili nazionali, come l'energia idroelettrica, in caso di eventuali futuri sviluppi giuridici nel diritto svizzero

L'accordo negoziato sull'energia elettrica soddisfa solo in parte le aspettative dello scrivente Consiglio, che lo sostiene solo con le riserve menzionate.

Accordo sulla sicurezza alimentare

I nuovi accordi bilaterali Svizzera-UE sul benessere animale e la gestione delle epizootie rappresentano un passo significativo verso norme sanitarie moderne, integrate e solidali. Tuttavia, affinché abbiano pieno valore è importante che la Svizzera mantenga sovranità normativa per migliorare gli standard dove sono già più elevati rispetto all'UE. Occorre rafforzare la trasparenza e la tracciabilità, soprattutto nel commercio domestico e online di animali. Vanno inoltre garantiti controlli efficaci su prodotti terzi, evitando vulnerabilità nei porti d'ingresso extra-UE.

Il Cantone Ticino condivide inoltre le seguenti considerazioni formulate dalla Conferenza dei Governi cantonali (punti 174-176 della presa di posizione CdC, i quali richiedono che i costi delle attività dei Cantoni decise a livello federale – nel caso di ripresa di norme europee in questo ambito – debbano essere assunti integralmente dalla Confederazione):

Salute delle piante: secondo la legislazione europea, tutti gli organismi da quarantena che potrebbero insediarsi in Svizzera devono essere controllati ufficialmente all'interno del paese, a seconda del rischio, almeno ogni dieci anni. Di conseguenza, i cantoni dovranno monitorare un maggior numero di organismi da quarantena sul loro territorio. Solo nel settore forestale si stima che l'onere finanziario dei cantoni per l'applicazione delle disposizioni UE e la sorveglianza fitosanitaria aumenti di 1 milione di franchi all'anno (per tutti i cantoni, compreso il personale). I Governi cantonali si aspettano che la Confederazione si faccia carico dei costi supplementari derivanti dall'attuazione di questa misura per i cantoni. Poiché una parte dei costi dei controlli deve essere sostenuta dalle imprese controllate, l'onere per queste ultime è destinato ad aumentare. Se si dovesse istituire un organismo prioritario di quarantena, i controlli delle imprese autorizzate a rilasciare passaporti delle piante dovrebbero essere aumentati a due all'anno. Anche in questo caso una parte dei costi sarà trasferita alle imprese. Ciò contribuirà tuttavia a ridurre la diffusione di organismi nocivi e i relativi costi economici. In generale, gli scambi commerciali per le imprese di produzione vegetale saranno agevolati. Non sono disponibili stime dei costi per il monitoraggio e il controllo di altri organismi da quarantena in agricoltura e in orticoltura. Gli esempi di virus del mosaico sui pomodori e sullo scarabeo giapponese dimostrano le dimensioni prevedibili.

Materiale di moltiplicazione vegetale: se la Confederazione non effettuerà più controlli sulle importazioni di materiale forestale di moltiplicazione, i Cantoni dovranno assumersi una maggiore responsabilità in questo settore, in quanto garantiranno l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione adeguato ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza sulle foreste. I relativi costi sono a carico della Confederazione. Per il materiale di moltiplicazione vegetale delle specie di frutta, ortaggi e piante ornamentali sarà raggiunto un collegamento con il mercato interno dell'UE. I Cantoni esigono che la Confederazione continui ad effettuare controlli sulle importazioni provenienti da Stati terzi.

Prodotti fitosanitari: i compiti dei Cantoni in quanto autorità esecutive non cambieranno dal punto di vista del contenuto. Se necessario, potrebbe rendersi necessario un rafforzamento dei controlli. Ciò vale in particolare nel caso in cui la Commissione europea stabilisca una frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, ad esempio quando è necessario un livello minimo di controlli ufficiali per far fronte a pericoli e rischi uniformi riconosciuti. I governi cantonali si aspettano che la Confederazione si faccia carico dei costi supplementari sostenuti dai Cantoni. Allo stesso tempo, l'integrazione della Svizzera nel sistema di omologazione suddiviso in zone dell'UE faciliterà il lavoro delle imprese che intendono commercializzare i loro prodotti fitosanitari in Svizzera. Si può sperare anche in un migliore approvvigionamento di prodotti fitosanitari del marchio svizzero. L'integrazione della Svizzera nella procedura di omologazione dell'UE dovrebbe giovare all'organo di omologazione svizzero, che dovrebbe ora riuscire a trattare più rapidamente le domande di omologazione di sostanze attive o di prodotti fitosanitari. L'aumento delle risorse, in particolare di personale specializzato, è tuttavia indispensabile.

Accordo sulla sanità

La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che una cooperazione stretta e un approccio coordinato e transfrontaliero in Europa sono essenziali. Per la Svizzera e i Cantoni di frontiera è importante garantire la cooperazione con l'UE mediante un accordo, allo scopo di rafforzare la sua capacità di allarme rapido e di reazione in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Resta comunque fondamentale il fatto che l'accordo garantisca alla Svizzera la possibilità di decidere in modo autonomo e sovrano le misure da adottare sul proprio territorio per contrastare le malattie trasmissibili o altre minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Dichiarazione comune

Il Cantone Ticino saluta favorevolmente l'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea. Ciò permetterà una piattaforma di scambio e di confronto politico su ulteriori dossier di interesse nazionale. In tale contesto occorre tuttavia ribadire in particolar modo la necessità di affrontare in tempi brevi la questione di un accordo di accesso al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che resta di fondamentale importanza per la piazza finanziaria del nostro Paese. Per tale motivo sottolineiamo che migliorare l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari orientati all'esportazione è fondamentale non solo per i Cantoni delle principali piazze finanziarie, ma anche nell'interesse comune di tutti i Cantoni e della Svizzera, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, il gettito fiscale, gli investimenti e la creazione di valore aggiunto. Accogliamo pertanto con favore il fatto che la dichiarazione congiunta sull'ambito di applicazione del partenariato preveda la prosecuzione del dialogo tra la Svizzera e l'UE in materia di regolamentazione finanziaria fino all'entrata in vigore del nuovo pacchetto di accordi bilaterali. Dal punto di vista dei Cantoni, è ora essenziale intensificare tale dialogo e, in particolare, perseguire con decisione la concretizzazione dell'accesso al mercato secondo l'approccio basato sugli istituti, almeno a livello tecnico.

Chiediamo pertanto:

- il proseguimento tempestivo e la concretizzazione operativa dell'accesso al mercato basato sull'approccio basato sugli istituti nel dialogo sulla regolamentazione finanziaria;
- una comunicazione sulle prossime fasi e sugli obiettivi a livello tecnico;
- e un coinvolgimento strutturato dei Cantoni e degli attori settoriali interessati nel processo successivo.

Inoltre, i cantoni si aspettano che la dichiarazione sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali affronti esplicitamente in via prioritaria anche la questione dell'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari sulla base dell'approccio basato sugli istituti. Questo aspetto deve rimanere parte integrante della futura cooperazione con l'UE.

3. Come valuta l'attuazione del pacchetto a livello nazionale?

3.1. Osservazioni generali

Oltre alle considerazioni riportate di seguito, si veda il testo della risoluzione governativa.

Accordo sull'energia elettrica

Nell'attuazione dell'accordo sull'energia elettrica nella legislazione federale, lo scrivente Consiglio intravede un potenziale di ottimizzazione, che viene illustrato di seguito. L'attuazione dell'accordo sull'energia elettrica richiede modifiche di ampia portata al diritto svizzero.

Queste riguardano in parte anche settori politicamente sensibili, come l'apertura del mercato dell'energia elettrica a tutti i clienti finali, la separazione societaria dei maggiori gestori di reti di distribuzione o la costituzione di riserve in Svizzera. Come già menzionato, nel quadro dei negoziati il Consiglio federale ha ottenuto importanti successi in questi ambiti, riuscendo a garantire le peculiarità svizzere nell'accordo.

Al fine di garantire la conclusione positiva dell'accordo sull'energia elettrica in Svizzera, lo scrivente Consiglio è favorevole all'implementazione di soluzioni pragmatiche e in grado di ottenere il consenso della maggioranza della popolazione nell'attuazione dell'accordo a livello di politica interna. I margini di manovra concessi dal diritto europeo e dalle disposizioni dell'accordo sull'energia elettrica devono essere impiegati nell'interesse della Svizzera, aspetto che può essere ulteriormente migliorato nelle proposte del Consiglio federale (vedi capitolo III, lett. c e f). Anche se con il risultato dei negoziati la Svizzera si riserva il diritto di prevedere norme più restrittive, occorre comunque prestare attenzione a non andare oltre il diritto europeo nei settori in cui ciò non è opportuno a causa delle circostanze di politica interna.

Per sfruttare appieno i vantaggi dell'accordo sull'energia elettrica, in particolare la riduzione complessiva dei costi di sistema, è necessario prestare attenzione a una regolamentazione moderata durante l'attuazione. Sebbene lo scrivente Consiglio sostenga l'orientamento della politica energetica attuale, osserva con preoccupazione gli sviluppi in corso per quanto riguarda l'onere e i costi della regolamentazione.

Sia per l'approvvigionamento tramite servizio universale che per il libero mercato è necessaria una legislazione il più possibile chiaro e praticabile. Questa deve essere comprensibile per i clienti e attuabile per i fornitori, in particolare per quelli più piccoli. Lo scrivente Consiglio auspica che i fornitori valorizzino le sinergie e le forme di collaborazione. Un maggiore margine di manovra normativo per le aziende elettriche dovrebbe avere un effetto positivo sulla loro capacità di innovazione e sulla loro disponibilità a investire e terrebbe conto del collaudato principio di sussidiarietà.

1) Servizio universale

Densità normativa

Come già menzionato, lo scrivente Consiglio è favorevole al mantenimento di un servizio universale in Svizzera, al fine di garantire ai piccoli clienti non disposti a cambiare fornitore o avversi al rischio, un approvvigionamento semplice e stabile nell'ottica di un servizio pubblico. La regolamentazione del servizio universale deve essere coerente. Le esigenze dei clienti devono essere conciliate il più possibile con quelle dei fornitori del servizio universale: i clienti hanno bisogno di sicurezza, i fornitori di pianificabilità. Le opportunità e i rischi derivanti dall'apertura del mercato dell'energia elettrica con il servizio universale devono essere distribuiti in modo equilibrato tra i diversi attori. Soprattutto, i rischi connessi alla suddetta apertura del mercato non devono ricadere esclusivamente sulle aziende fornitrici di energia elettrica.

Richiesta:

- Garantire una regolamentazione coerente del servizio universale, che assicuri ai clienti la necessaria sicurezza e ai fornitori l'indispensabile pianificabilità. Le opportunità e i rischi connessi all'apertura del mercato per il servizio universale devono essere ripartiti in modo equilibrato tra i diversi attori. Non possono essere solo trasferiti unilateralmente ai fornitori del servizio universale.
- Valutazione di una riduzione della densità normativa, che faciliti la coesistenza tra il servizio universale regolamentato e il libero mercato e che allo stesso tempo produca effetti positivi sulla nascita di offerte di mercato innovative e diversificate.

Costi del servizio universale

Le disposizioni in materia di approvvigionamento non dovrebbero comportare svantaggi economici per i fornitori del servizio universale. Sono quindi necessarie modifiche per indennizzare i fornitori del servizio universale in relazione alla computabilità dei costi effettivi connessi all'approvvigionamento. Le disposizioni relative alla fissazione annuale dei prezzi, unitamente alle disposizioni relative agli acquisti a lungo termine, rendono necessario introdurre un forte incentivo affinché i clienti rimangano nel servizio universale per l'intero anno tariffario o vi ritornino all'inizio di un anno tariffario. È necessario evitare che gli adeguamenti a breve termine degli approvvigionamenti a seguito di cambiamenti dei clienti portino a forti fluttuazioni dei prezzi nel servizio universale di anno in anno. Lo scrivente Consiglio sostiene quindi il concetto di una tassa di cambio equa. Il suo scopo è quello di indennizzare il fornitore del servizio universale e la collettività che non intende cambiare fornitore in caso di cambiamenti tariffari di ampia portata (ripartizione equa dei costi), possibilmente senza ostacolare la mobilità dei clienti. I vantaggi che l'apertura del mercato comporta per i clienti (libera scelta del fornitore e del prodotto) non devono essere vanificati. Anche in questo caso riteniamo necessario trovare un equilibrio tra gli interessi dei fornitori del servizio universale e quelli dei clienti.

Richiesta:

- Garantire la copertura dei costi effettivamente sostenuti per il servizio universale (art. 7 LAEI).
- Precisazione dello scopo della tassa di cambio, quale compensazione finanziaria delle perdite economiche e dei costi aggiuntivi sostenuti dal fornitore del servizio universale e dai clienti riforniti a causa dei movimenti di cambio nel corso dell'anno (art. 6 cpv. 4 LAEI).
- Consentire la compensazione delle differenze di copertura e l'adeguamento dell'anno di riferimento per la determinazione dell'obbligo di efficienza dei fornitori del servizio universale.

2) Segmenti di mercato

L'apertura del mercato dell'energia elettrica offre opportunità ai clienti: grazie alla libertà di scelta, essi hanno a disposizione una gamma più ampia di fornitori e offerte. È prevedibile un aumento dei prodotti energetici innovativi e personalizzati. Inoltre, la concorrenza favorisce l'efficienza. Si creano nuove opportunità di innovazione e nuovi modelli di business, in particolare in combinazione con la digitalizzazione, che dovrebbero favorire anche l'ulteriore sviluppo del consumo di energia elettrica a livello locale. Un mercato competitivo sostiene quindi l'integrazione efficiente delle energie rinnovabili nel sistema.

Come tutte le altre disposizioni, anche quelle normative relative al segmento di mercato devono rimanere snelle, al fine di non ostacolare lo sviluppo di un mercato dell'energia elettrica competitivo in Svizzera. In particolare, occorre usare cautela quando si tratta di disposizioni relative al contenuto dei contratti e quindi di interventi nella libertà contrattuale.

Con l'entrata in vigore della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, tutti i clienti con un consumo annuo superiore a 50 MWh dovranno stipulare un contratto di fornitura di mercato, mentre i clienti più piccoli avranno per la prima volta la possibilità di cambiare fornitore. Questo elevato numero di cambiamenti da parte dei clienti nello stesso momento non solo comporta un notevole onere iniziale per i fornitori, ma comporta anche il rischio di effetti sui prezzi. Per il passaggio dall'apertura parziale del mercato all'apertura completa del mercato dell'energia elettrica è quindi necessario prevedere scadenze adeguate.

Richiesta:

- Requisiti normativi snelli, in particolare grande cautela nei requisiti relativi al contenuto dei contratti.
- Protezione dei clienti, in particolare attraverso la trasparenza e l'accesso all'ufficio del difensore civico.
- Prevenzione delle distorsioni del mercato causate da periodi di transizione troppo brevi nel passaggio dall'apertura parziale del mercato all'apertura completa del mercato dell'energia elettrica.

3) Separazione dei gestori delle reti di distribuzione

Lo scrivente Consiglio accoglie con favore il fatto che la proprietà pubblica non sia messa in discussione dalle nuove disposizioni in materia di separazione attraverso partecipazioni dirette o indirette dei Cantoni e dei Comuni nei gestori delle reti di distribuzione e che non siano state formulate prescrizioni relative alla forma giuridica. Accogliamo inoltre con favore il fatto che le imprese multiservizi possano mantenere le sinergie con altre infrastrutture di rete, in particolare alla luce della crescente importanza dell'integrazione settoriale.

Lo scrivente Consiglio accoglie inoltre con favore il fatto che le disposizioni di attuazione relative agli ulteriori requisiti di separazione siano limitate ai grandi gestori di reti di distribuzione con più di 100 000 clienti allacciati e che alle imprese interessate sia concesso un periodo transitorio. Va tuttavia osservato che si crea una disparità di trattamento tra i gestori di reti di distribuzione di diritto pubblico e quelli di diritto privato, poiché a questi ultimi viene concesso solo un periodo transitorio di un anno, mentre ai primi spettano tre anni. L'esperienza dimostra che anche nel caso delle imprese di diritto privato di proprietà

dei Cantoni o dei Comuni, i cambiamenti possono essere accompagnati da complesse discussioni politiche. Chiediamo pertanto che a tutte le imprese sia concesso un periodo di attuazione massimo di tre anni.

Per attuare la separazione giuridica occorrono soluzioni pragmatiche. Il diritto dell'UE prevede l'indipendenza dei gestori delle reti di distribuzione in termini di forma giuridica, organizzazione e potere decisionale, ma lascia un margine di manovra per l'attuazione della separazione tra la gestione della rete e le altre attività. A nostro avviso tale margine deve essere utilizzato in modo tale da soddisfare i requisiti di indipendenza della gestione della rete di distribuzione, riducendo al minimo le perdite di efficienza e senza modificare le strutture esistenti oltre il necessario.

Richieste:

- Termine di attuazione di tre anni per le disposizioni in materia di separazione delle attività per tutte le imprese interessate (art. 33d cpv. 1 LAEI)
- Soluzioni pragmatiche in materia di separazione del personale, in conformità con le disposizioni del diritto dell'Unione europea, che prevede l'indipendenza nella forma giuridica, nell'organizzazione e nel potere decisionale, in particolare con le seguenti modifiche (art. 10 cpv. 3 e 4 LAEI):
- Indipendenza della gestione della rete di distribuzione, nella sua forma giuridica, organizzazione e potere decisionale, dalle altre attività di produzione e fornitura di energia elettrica;
- Possibilità per l'azienda fornitrice di energia elettrica di inviare membri del consiglio di amministrazione nel consiglio di amministrazione del gestore della rete di distribuzione, limitando eventualmente la competenza decisionale in singoli settori;
- Possibilità di mantenere i «servizi condivisi».

4) Energie rinnovabili

Come accennato in precedenza, lo sviluppo diversificato delle energie rinnovabili nazionali rappresenta una delle priorità della politica energetica per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Lo scrivente Consiglio accoglie quindi con favore l'impegno congiunto della Svizzera e dell'UE a favore delle energie rinnovabili nell'accordo sull'elettricità e lo considera un segnale che la promozione di queste energie non deve essere messa in discussione nonostante i cambiamenti imminenti.

I principali strumenti di sostegno della Confederazione nell'ambito dell'accordo in relazione alle norme sugli aiuti di Stato sono garantiti solo per 6 o 10 anni. A tal proposito rimandiamo alle nostre riserve sopra riportate.

Inoltre l'ulteriore progresso dello sviluppo delle energie rinnovabili richiede particolare attenzione, poiché il quadro normativo subirà cambiamenti sotto diversi aspetti:

- Cessazione della garanzia di vendita nell'ambito del servizio universale a seguito dell'apertura del mercato dell'energia elettrica e abolizione della priorità delle energie rinnovabili nazionali nella vendita nell'ambito del servizio universale.
- Modifiche alle singole condizioni di finanziamento (premio di mercato variabile e contributo alle spese operative per la biomassa) e alla remunerazione per l'acquisto, al fine di garantire che questi impianti assumano la responsabilità di bilancio nell'interesse di un'integrazione orientata al mercato e non ricevano incentivi alla produzione nelle fasi di prezzi negativi.

- Scadenza del premio di mercato per le grandi centrali idroelettriche.

Lo scrivente Consiglio auspica che la propensione all'investimento delle aziende energetiche e dei privati nelle energie rinnovabili in Svizzera rimarrà elevata. In caso contrario, occorrerà introdurre tempestivamente misure compatibili con l'UE per contrastare un eventuale calo degli investimenti nella conservazione e nell'espansione delle energie rinnovabili, compresi i grandi Impianti idroelettrici, con particolare attenzione alla sicurezza dell'approvvigionamento in inverno. Come accennato nell'introduzione, l'energia idroelettrica continuerà a rappresentare anche in futuro la spina dorsale della produzione elettrica svizzera. Le centrali di accumulo flessibili e le centrali di pompaggio contribuiscono in modo decisivo all'integrazione delle energie rinnovabili più dipendenti dalle condizioni meteorologiche. È necessario garantire il mantenimento e l'ulteriore ampliamento di questi impianti.

L'integrazione nella rete delle energie rinnovabili fluttuanti (eolica e solare) richiede l'utilizzo di sistemi di accumulo e ulteriori flessibilità (consumo e produzione). I segnali di prezzo tempestivi dei mercati dell'energia elettrica aiutano a utilizzare in modo efficiente le flessibilità e a ridurre al minimo i costi e sono quindi essenziali per l'ulteriore espansione dell'energia eolica e solare.

Se gli incentivi dovranno essere rivisti nel medio termine, ciò dovrà avvenire con un decreto separato. In tal caso, occorrerà riesaminare la redditività degli impianti per valutare la necessità di adeguamenti delle remunerazioni uniche, soluzioni per lo stoccaggio o, eventualmente, anche semplificazioni in relazione ai raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) e alle comunità elettriche locali (CEL).

Lo scrivente Consiglio sottolinea inoltre che per le energie rinnovabili esistono valori soglia inerenti gli obblighi di remunerazioni diversi da quelli previsti dall'EU (200 kW, 150 kW). Ciò potrebbe creare confusione e non sembra favorire la comprensibilità delle norme.

Richiesta:

- Monitoraggio dello sviluppo delle energie rinnovabili. Se necessario, introduzione di misure di accompagnamento compatibili con l'UE per mantenere la disponibilità agli investimenti e preservare il patrimonio idroelettrico.
- Adeguamento della normativa relativa alla remunerazione per l'acquisto nell'ambito dell'attuazione dell'accordo sull'energia elettrica solo nella misura prevista dal diritto europeo.
- Verifica della necessità di adeguare la normativa in un disegno di legge autonomo, al fine di continuare a promuovere la produzione fotovoltaica dei piccoli produttori, nonché un'immissione in rete conforme al mercato e una migliore integrazione dei sistemi di energie rinnovabili.

5) Rappresentanza cantonale presso Swissgrid

Lo scrivente Consiglio accoglie con favore il fatto che il controllo svizzero su Swissgrid rimanga garantito e che la partecipazione indiretta maggioritaria dei Cantoni e dei Comuni non sia messa in discussione. Come il Consiglio federale, riteniamo che il modello ITO («Independent Transmission Operator») previsto dal diritto dell'UE sia il modello di separazione più simile a quello svizzero. Occorre tuttavia tenere presente che il modello svizzero si differenzia da quello europeo su un punto fondamentale: nel modello ITO, il gestore della rete di trasmissione fa parte di un gruppo, ma deve godere di autonomia al suo interno. In Svizzera, con la LAEI è stata costituita una società di rete indipendente alla quale è stata trasferita la proprietà della rete di trasmissione. Nel recepire le disposizioni del diritto dell'UE occorre quindi tenere conto dello sviluppo storico e dell'attuale governance di Swissgrid.

Per quanto riguarda la separazione del personale, è quindi discutibile se sia necessaria nella forma rigorosa proposta. Secondo il diritto dell'UE, le disposizioni si applicano alla maggioranza dei membri dei rispettivi organi. Con un divieto totale di doppio mandato, c'è il rischio di perdere il know-how necessario nel consiglio di amministrazione, soprattutto perché non sarebbe facile trovare un numero sufficiente di persone qualificate per la carica che conoscano il settore, ma che allo stesso tempo siano sufficientemente indipendenti. Invece di un divieto di doppio mandato, sembrano più appropriate delle norme sulla competenza direttiva.

Lo scrivente Consiglio ritiene necessario il mantenimento del diritto dei Cantoni di inviare due rappresentanti nel Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui venga mantenuto il rigoroso divieto di doppio mandato, occorre garantire che i rappresentanti cantonali siano considerati indipendenti anche in presenza di una partecipazione cantonale in un'impresa elettrica che detiene quote di Swissgrid.

Richiesta:

- Mantenimento della possibilità per gli azionisti di nominare membri del consiglio di amministrazione, limitando eventualmente la loro autorità decisionale in singoli settori (art. 18 cpv. 7 LAEI);

6) Riserve di energia elettrica

Lo scrivente Consiglio persegue l'obiettivo di garantire un approvvigionamento elettrico sicuro. Sebbene la riserva elettrica non contribuisca al miglioramento a lungo termine della situazione dell'approvvigionamento, essa consente di garantire l'approvvigionamento elettrico a breve termine in situazioni straordinarie, motivo per cui l'ha sempre sostenuta. Accogliamo quindi con favore il fatto che, con l'accordo sull'energia elettrica, la Svizzera possa continuare a costituire riserve sul proprio territorio, tenendo conto della sua situazione specifica.

A nostro avviso è necessario chiarire in che modo le diverse ordinanze e leggi nell'ambito del DATEC (riserva) e del DFAE (gestione nell'ambito dell'approvvigionamento economico del Paese/OSTRAL, esercizio delle centrali elettriche di riserva per il mercato) sono collegate tra loro e come queste saranno eventualmente adeguate alla luce dell'accordo sull'energia elettrica. In particolare, occorre maggiore chiarezza su quali misure (dal lato della produzione e del consumo) devono essere attivate prima e/o durante una crisi.

Inoltre, a nostro avviso occorre illustrare meglio il futuro funzionamento della riserva. A tal proposito occorre tenere conto anche del fatto che in estate il Parlamento ha approvato una nuova base legale per la riserva elettrica, che ora è determinante per l'adozione delle nuove disposizioni. L'attuazione giuridica deve essere illustrata nel messaggio sulla base delle nuove disposizioni di legge.

Il ricorso alla riserva in caso di «esaurimento delle risorse nel mercato dell'energia di regolazione» deve essere precisato, poiché ciò può essere attribuito sia a una quantità insufficiente di energia sia a un prezzo soglia.

Al fine di evitare distorsioni del mercato e un esaurimento prematuro della riserva, come previsto dal disegno di legge approvato dal Parlamento, il ricorso alla riserva con riferimento alla rete dovrebbe essere consentito solo in caso di pericolo immediato per la stabilità del funzionamento della rete.

Richiesta:

- Illustrazione dell'utilizzo della riserva secondo le modalità attuali e future.
- Precisazione della possibilità di ricorrere alle riserve in caso di pericolo immediato per la stabilità della rete (art. 8b cpv. 1 LAEI).

7) Natura dei rapporti giuridici

Lo scrivente Consiglio constata che la definizione della natura giuridica di diritto privato dei rapporti contrattuali e giuridici potrebbe comportare incertezze giuridiche. Dall'entrata in vigore della LAEI sono già state chiarite diverse questioni giuridiche che potrebbero dover essere riesaminate. La modifica proposta dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 26a LAEI, non ha alcun nesso con il diritto europeo che la Svizzera dovrebbe recepire nell'ambito dell'accordo sull'energia elettrica e interferisce con le competenze dei Cantoni. Lo scrivente Consiglio chiede quindi al Consiglio federale di rinunciare alla modifica proposta. In caso contrario, dovrebbero essere riservate disposizioni cantonali divergenti.

Richiesta:

- Rinuncia a una regolamentazione nel diritto federale (art. 26a LAEI).

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
3.2. Parte relativa alla stabilizzazione			
3.2.1. Aiuti di Stato			
Nuova legge			
3.2.1.1. Legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (LSaS)			
Modifiche legislative			

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
3.2.1.2. Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110)			
3.2.1.3. Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)			
3.2.1.4. Legge sui cartelli (LCart, RS 251)			
3.2.1.5. Legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0)			
3.2.1.6. Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr, RS 942.20)			
3.2.2. Libera circolazione delle persone: immigrazione			
Nuova legge			

<p>3.2.2.1. Legge federale sulla cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali (LCQP)</p>			<p>Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, la questione è affrontata nella sezione 2.3 del Rapporto, intitolata «Libera circolazione delle persone», e in particolare nelle pagine 218–242 («2.3.5.2.3 Riconoscimento delle qualifiche professionali – Allegato III dell’ALC»). Queste pagine spiegano come l’accordo aggiorni le procedure di riconoscimento e integri la tessera professionale europea (EPC), al fine di facilitare la mobilità dei professionisti tra Svizzera e UE. Nelle pagine 339–363, nella sezione «2.3.9 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto», vengono descritti gli effetti sul Cantone, precisando che il Ticino, come gli altri Cantoni, dovrà adeguare eventuali regolamentazioni cantonali sulle professioni regolamentate, applicare il test di proporzionalità per evitare restrizioni ingiustificate all’accesso alle professioni e attivare il sistema IMI per notificare modifiche normative e gestire le richieste di riconoscimento dei titoli professionali.</p> <p>Secondo quanto riportato nel Rapporto, in particolare nelle sezioni 2.3.9 (pagine 339–363) e 2.8.9 (pagine 492–504), il pacchetto negoziato tra Svizzera e UE comporta anche oneri aggiuntivi sul piano amministrativo e normativo, che richiederanno un rafforzamento delle strutture cantonali per garantire la corretta attuazione delle nuove disposizioni. Vi è quindi un maggiore costo sui Cantoni.</p> <p>L’adozione di una nuova base legale formale per disciplinare la cooperazione amministrativa tramite il sistema di informazione del mercato interno dell’Unione Europea (IMI) è accolta positivamente nella misura in cui dovrebbe permettere di agevolare e consolidare la cooperazione e lo scambio di</p>
---	--	--	--

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
			<p>informazioni tra autorità incaricate dell'ammissione, della limitazione o del divieto dell'esercizio di professioni regolamentate. Si richiamano però le osservazioni formulate ai cap. 3.2.2.10-12 in merito all'importanza di garantire l'accesso a queste informazioni anche alle preposte autorità cantonali.</p>
<p>Modifiche legislative</p>			

<p>3.2.2.2. Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl, RS 142.20)</p>	<p>Art. 41c cpv. 2 Art. 61a</p>		<p>La modifica della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione comporterà effetti indiretti anche in ambito di accesso all'aiuto sociale, con un impatto per il Cantone Ticino al momento difficilmente quantificabile.</p> <p>Tra le principali novità si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I cittadini UE con almeno cinque anni di soggiorno e attività lavorativa possono accedere all'aiuto sociale senza rischio di revoca del permesso; - Il diritto all'aiuto sociale è esteso anche ai lavoratori indipendenti; - I cittadini UE disoccupati involontariamente dopo meno di 12 mesi di lavoro manterranno lo status di lavoratore e potranno quindi beneficiare dell'aiuto sociale; - Chi ha lavorato almeno un anno può ricevere l'aiuto sociale senza revoca del permesso, a condizione di collaborare con i servizi di collocamento; - Le persone soggiornanti in Svizzera da meno di un anno mantengono il diritto all'aiuto sociale per sei mesi, se collaborano con i servizi competenti; - I periodi di dipendenza dall'aiuto sociale superiori ai sei mesi non saranno computati per il rilascio del permesso permanente. <p>Anche se non quantificabili gli impatti indiretti della modifica legislativa potrebbero tradursi in un aggravio finanziario per Cantone e Comuni. Come già esplicitato nel testo della risoluzione governativa tali costi dovranno essere assunti dalla Confederazione.</p>
--	-------------------------------------	--	---

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
			<p>Come peraltro osservato nel rapporto esplicativo, la prevista notifica al Servizio pubblico di collocamento (SPC) in caso di disoccupazione involontaria genererà nuovi casi e quindi oneri lavorativi supplementari per gli Uffici regionali di collocamento (URC). Si ricorda, infatti, che al fine di mantenere il proprio statuto di lavoratore, il cittadino UE sarà tenuto ad annunciarsi tempestivamente all'URC, senza magari poter poi usufruire delle indennità di disoccupazione. Ciò avrà ripercussioni a livello operativo e organizzativo, che dovranno essere debitamente considerate e compensate.</p> <p>Inoltre, anche l'ulteriore e sistematico scambio di informazioni tra SPC e autorità della migrazione (art. 97 cpv. 3 lett. dbis LStrI) genererà un carico di lavoro aggiuntivo e imporrà l'introduzione di nuove procedure. In questo senso, sarà importante che le autorità federali mettano a disposizione dei Cantoni adeguati strumenti tecnici – digitali e possibilmente armonizzati a livello federale – per ottimizzare questi flussi e diminuire l'onere amministrativo per i servizi coinvolti, senza intaccare così l'operatività e lo svolgimento dei compiti ordinari del SPC.</p> <p>Di seguito procediamo con l'analisi di dettaglio degli articoli modificati.</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
	<p>Obblighi particolari dei cittadini degli Stati membri dell'UE e dei loro familiari (art. 13a AP-LStrI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Definire nell'OASA come calcolare l'effettiva data d'entrata in Svizzera – Mantenere il sistema delle notifiche online per attività lucrative inferiore ai tre mesi 	<p>La normativa intende disciplinare espressamente l'obbligo dei cittadini UE e dei loro familiari di notificare il proprio arrivo sul territorio elvetico.</p> <p>Condividiamo l'importanza di dichiarare l'arrivo sul territorio, sia per questioni legate all'ordine pubblico che per quanto concerne la sicurezza sociale.</p> <p>Come previsto, è necessario che la notifica avvenga prima che il cittadino UE inizia la sua attività lucrativa in Svizzera in modo da tutelare l'interesse pubblico e prevenire l'elusione delle normative della Legge sui lavoratori distaccati.</p> <p>Sarà fondamentale definire nell'OASA come andrà calcolata l'effettiva data d'entrata in Svizzera, questo anche per dar modo agli altri Uffici di poter valutare correttamente eventuali diritti a prestazioni (assegni familiari, sussidi cassa malati ecc.).</p> <p>In aggiunta, come indicato dalla Scheda informativa del Consiglio federale datata 13 giugno 2025 a pag. 2, riteniamo che il sistema delle notifiche online per attività lucrative inferiori ai tre mesi debba essere mantenuto. Difatti, questo metodo permette di contrastare eventuali implicazioni negative quali il lavoro in nero, il mancato pagamento di contributi ecc.</p> <p>Concordiamo che non occorra prevedere una normativa specifica per quanto concerne i cittadini AELS poiché a tale categoria, che si avvale della Convenzione AELS, continuano ad essere applicabili gli artt. 10-15 LStrI e 9 e segg. OASA.</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
	<p data-bbox="808 320 1122 416">Notificazione della partenza (art. 15 cpv. 2 AP-LStrl)</p> <p data-bbox="808 1225 1122 1358">Misure protettive e di equilibrio nell'applicazione dell'ALC (art. 21b AP-LStrl)</p>		<p data-bbox="1485 320 2134 651">In riferimento a questa modifica, la quale prevede che i cittadini UE devono comunicare all'Autorità migratoria unicamente la partenza per l'estero e non più il cambio Cantone / Comune rileviamo che ciò potrà comportare problematiche a livello di controlli e conseguentemente implicare un incremento delle situazioni abusive (ad esempio per quanto concerne l'erogazione di prestazioni assistenziali, assegni famigliari, pagamento delle imposte cantonali e comunali ecc.).</p> <p data-bbox="1485 671 2134 767">Concordiamo invece con l'obbligo notificare la partenza per l'estero, garantendo un controllo anche delle uscite dal territorio.</p> <p data-bbox="1485 788 2134 1118">Appare contraddittorio che tale normativa riguarda unicamente i cittadini UE e non i loro familiari Stati terzi, difatti, sembrerebbe che ogniqualevolta un nucleo familiare si trasferisce in un altro Comune / Cantone, unicamente i familiari Stati terzi devono notificare il cambiamento, così creando situazioni di confusione che potranno portare l'Autorità migratoria a svolgere ulteriori accertamenti, talvolta superflui, riguardo il mantenimento della comunità domestica (cfr. art. 50 LStrl).</p> <p data-bbox="1485 1177 2134 1342">Si condivide l'inserimento di tale disposizione, la quale ha lo scopo di mettere in atto misure protettive nel caso in cui l'applicazione dell'ALC comporti gravi difficoltà di ordine economico e sociale in Svizzera.</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
		<p>art. 61a cpv. 2 lett. a-c AP-LStrI: termine di notifica all'URC dovrà essere di breve durata.</p>	<p>cittadini comunitari che si trovano in disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ai 12 mesi o durante i primi dodici mesi della loro attività lucrativa.</p> <p>Si rileva, per il capoverso sopracitato come per quelli a seguire, che la notifica all'Ufficio regionale di collocamento e i conseguenti controlli comporteranno un aggravio della mole di lavoro per la SP come per l'Ufficio regionale di collocamento (URC), inoltre, ciò aumenterà anche le tempistiche d'evasione. Sarà necessario, pertanto, incrementare le unità degli uffici coinvolti.</p> <p>Il cpv. 2 regola le situazioni dove il cittadino UE che è stato attivo professionalmente almeno 12 mesi in Svizzera. In tal caso, dopo l'esaurimento delle indennità di disoccupazione, se la stessa si è notificata all'URC e collabora, mantiene il diritto di soggiorno. È doveroso precisare che in tal caso gli interessati potranno percepire prestazioni assistenziali.</p> <p>Rileviamo l'importanza delle casistiche elencate all'art. 61a cpv. 2 lett. a-c AP-LStrI, relative alla perdita dello statuto di lavoratore UE/AELS. In aggiunta, per una migliore gestione delle pratiche, osserviamo che il termine per notificarsi all'URC dovrebbe essere di corta durata.</p> <p>Infine, riportiamo quale fattore di rischio che i cittadini UE/AELS in cerca d'impiego, qualora adempiranno i propri obblighi nei confronti dell'Autorità regionale di collocamento, potranno prolungare il</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
	<p>Inesistenza o estinzione del diritto di soggiornare dei cittadini degli stati membri dell'UE in caso di abuso di diritto (art. 61c AP-LStrl)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – È importante che l'elenco previsto all'art. 61c cpv. 2 AP-LStrl non sia esaustivo in modo da non escludere ulteriori situazioni di abuso. – art. 61c cpv. 2 lett. b: nella disposizione devono essere contemplati anche i cittadini UE senza esercizio di attività lucrativa. – 61c cpv. 2 lett. d: formulazione poco chiara e contraddittoria (cfr. osservazioni) – Si ritiene necessario inglobare anche la categoria dei lavoratori frontalieri UE nella disposizione 	<p>loro soggiorno quasi a tempo indeterminato, così creando situazioni abusive.</p> <p>Tale nuova normativa prevede un elenco non esaustivo di casistiche in cui è possibile riscontrare un abuso di diritto che ha come implicazione la constatazione dell'inesistenza o dell'estinzione del diritto di soggiorno superiore a tre mesi. Facciamo presente che tale disposizione non è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'AELS. Condividiamo con l'applicabilità, anche in queste circostanze, del principio di proporzionalità ai sensi dell'art. 96 LStrl.</p> <p>È importante che l'elenco previsto all'art. 61c cpv. 2 AP-LStrl non sia esaustivo in modo da non escludere ulteriori situazioni di abuso.</p> <p>Si ribadisce soprattutto l'importanza della situazione abusiva di cui all'art. 61c cpv. 2 lett. b AP-LStrl e il <u>concetto di volontà di stabilirsi</u>. Riteniamo tuttavia che in questa disposizione devono essere contemplati anche i cittadini UE senza esercizio di un'attività lucrativa.</p> <p>Riguardo quanto previsto all'art. 61c cpv. 2 lett. c AP-LStrl, concordiamo con tale normativa rilevando nel contempo che potrebbe essere difficoltoso verificare tale aspetto.</p> <p>Il testo di cui all'art. 61c cpv. 2 lett. d AP-LStrl, il quale prevede che vi è abuso di diritto se i cittadini UE <i>“invocano un diritto di soggiorno in qualità di lavoratori sulla base di un'attività lucrativa fittizia o dalla durata estremamente corta con l'obiettivo di</i></p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
	<p>Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'UE (art. 61d AP-LStrI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Specificare se il diritto di soggiorno dei cittadini UE possa decadere anche dopo un'assenza prolungata dal territorio elvetico. - La sentenza penale deve espressamente menzionare la rinuncia all'espulsione penale. 	<p><i>approfittare dell'aiuto sociale o di altre prestazioni sociali"</i> risulta poco chiaro e contraddittorio. Difatti, la presentazione di un contratto di lavoro di una durata estremamente corta non permette in ogni caso l'accesso a prestazioni statali. Riteniamo piuttosto che un eventuale abuso possa sussistere in caso di attività lucrativa marginale e accessoria.</p> <p>In ultimo, osserviamo che tale disposizione non riguarda i lavoratori frontalieri UE, ciò può creare dei problemi qualora nei loro confronti vengono riscontrate delle situazioni abusive. Si chiede pertanto di inglobare anche gli stessi in questa casistica.</p> <p>Il cpv. 1 di tale disposizione disciplina le cause d'estinzione del diritto di soggiorno, invece il cpv. 2 disciplina i casi in cui l'autorità può constatare l'estinzione del diritto di soggiorno.</p> <p>Concordiamo con la modifica in oggetto, rilevando che, per quanto concerne l'espulsione penale dal territorio è necessario che le sentenze penali menzionano espressamente la rinuncia all'espulsione penale, allo scopo di applicare al meglio tale normativa. In aggiunta, rileviamo che non è chiaro se il diritto di soggiorno dei cittadini UE possa estinguersi (decadere) anche dopo un'assenza prolungata dal territorio elvetico (sei mesi come previsto dall'art. 61 cpv. 2 LStrI, salvo obblighi militari), questa casistica di fatti non sembrerebbe essere contemplata.</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
<p>Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione / Accordo sulla libera circolazione delle persone / Direttiva 38/2004 CE</p>	<p>Diritto di soggiorno permanente (art. 61e AP-LStrl) e nuovo art. 7e ALC, nonché art. 16 della Direttiva 38/2004 CE</p>	<p>I periodi di percezione dell'aiuto sociale non dovrebbero forzatamente essere consecutivi.</p> <p>Precisare se i titolari di un permesso di domicilio C UE/AELS potranno richiedere anche loro, direttamente, il diritto di soggiorno permanente.</p> <p>Chiarire la differenza, e meglio, il campo di applicazione tra diritto di rimanere e diritto di soggiorno permanente nei casi di infortunio o malattia professionale.</p>	<p>Il Protocollo di modifica prevede che dopo un soggiorno di cinque anni i cittadini di uno Stato membro dell'UE che risiedono in Svizzera possono acquisire un diritto di soggiorno permanente se soddisfano le condizioni previste. In aggiunta, il diritto di soggiorno permanente si estende ai familiari di Paesi terzi che hanno soggiornato legalmente in Svizzera per un periodo ininterrotto di cinque anni con un cittadino UE/AELS.</p> <p>L'estinzione, il rifiuto e la revoca del diritto al soggiorno permanente sono regolati dall'art. 61e AP-LStrl.</p> <p>In merito alla computazione del termine di cinque anni, la modifica prevede che se la persona percepisce prestazioni assistenziali per sei mesi consecutivi, tale periodo non è computato. Riteniamo, al contrario, che i periodi di percezione dell'aiuto sociale non dovrebbero forzatamente essere consecutivi. Secondo il testo del Rapporto esplicativo (pag. 211 e segg.), i periodi di completa dipendenza da aiuti sociali superiori ai sei mesi non sono computati per il calcolo del periodo di cinque anni. Tale aspetto è criticabile in quanto, a nostro avviso, la persona deve mantenere lo statuto di lavoratore UE, di conseguenza anche una dipendenza parziale da aiuti sociali potrebbe interrompere il computo del termine di riferimento.</p> <p>La deroga imposta dalla Svizzera in merito al fatto che per ottenere il diritto di soggiorno permanente la persona deve esercitare un'attività lucrativa è importante e condividiamo tale presupposto. Con-</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione			<p>cordiamo anche che le persone senza attività lucrativa e gli studenti non possano beneficiare di tale statuto.</p> <p>Inoltre osserviamo che, qualora tale diritto sia richiesto da un membro della famiglia, cittadino di uno Stato terzo nell'ambito del ricongiungimento familiare, è necessario che lo stesso abbia coabitato in Svizzera, in maniera effettiva per almeno cinque anni con il cittadino UE.</p> <p>È da chiarire se il diritto di soggiorno permanente può essere richiesto anche in modo "retroattivo", ovvero, dal momento che entrerà in vigore tale modifica, se un cittadino UE negli ultimi 5 anni era un lavoratore ALC potrà domandare senza indugio il rilascio di tale autorizzazione.</p> <p>In aggiunta, sarà doveroso precisare se i titolari di un permesso di domicilio C UE/AELS potranno richiedere anche loro, direttamente, il diritto di soggiorno permanente. Allo stesso modo, andrà chiarita la differenza, e meglio, il campo di applicazione tra diritto di rimanere e diritto di soggiorno permanente nei casi di infortunio o malattia professionale.</p> <p>Osserviamo inoltre che tale statuto non dovrebbe permettere di aver accesso alla procedura di naturalizzazione.</p> <p>Si rende presente che il rilascio di questo nuovo titolo di soggiorno necessita verifiche puntuali in merito all'esercizio dell'attività lucrativa e alla presenza sul territorio elvetico durante i cinque anni</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
	art. 61e cpv. 1 lett. a AP-LStrI	Interpretazione in linea con art. 79 cpv. 1 OASA per unità di prassi e forma.	<p>precedenti. <u>Ciò comporterà un aggravio in termini di risorse lavorative, tanto più che il diritto di soggiorno permanente</u> e il permesso di domicilio potranno essere domandati assieme, di conseguenza, verosimilmente, anche le tempistiche d'evasione saranno più lunghe.</p> <p>In aggiunta, l'art. 61e cpv. 1 lett. a AP-LStrI prevede che il diritto di soggiorno permanente <u>termina</u> se la persona lascia la Svizzera per una durata superiore a due anni consecutivi. Nel Rapporto esplicativo viene indicato che "<i>semplici brevi visite in Svizzera non dovrebbero essere sufficienti a interrompere il termine</i>" (cfr. pag. 292), a tale proposito rileviamo che ciò dovrà essere interpretato in linea con quanto già stabilito dall'art. 79 cpv. 1 OASA, per unità di prassi e di forma; più precisamente, semplici brevi visite in Svizzera non sono sufficienti a interrompere il termine.</p> <p>Concordiamo con quanto previsto dall'art. 61e cpv. 1 lett. b-e AP-LStrI in riferimento all'espulsione ex art. 68 LStrI e all'espulsione penale prevista dal Codice penale svizzero e dal Codice penale militare. In riferimento al principio del divieto del dualismo, onde evitare fraintendimenti, ribadiamo che la rinuncia all'espulsione penale dal territorio elvetico dovrà essere menzionata in maniera esplicita nelle sentenze penali.</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
	<p>Ricongiungimento familiare (art. 3 cpv. 2 della Direttiva 2004/38/CE)</p>	<p>È doveroso chiarire cosa si intende per “familiari bisognosi di cure”, in particolare a quale grado di parentela si estende tale concetto, nonché il livello di gravità dello stato di salute.</p> <p>Necessario chiarire l’espressione secondo cui “sono ampliati gli obblighi dello Stato ospitante riguardanti l’esame delle circostanze personali e la motivazione dei rifiuti” (cfr. pag. 215 del Rapporto esplicativo).</p>	<p>Il Protocollo di modifica estende la cerchia delle persone che hanno diritto al ricongiungimento familiare alle persone in unione domestica registrata, ai loro parenti in linea ascendente a loro carico e ai loro discendenti di età inferiore ai 21 anni o a loro carico. Inoltre, la cerchia di persone che può far valere il ricongiungimento familiare è estesa ai familiari bisognosi di cure nonché ai partner e sono ampliati gli obblighi dello Stato ospitante riguardanti l’esame delle circostanze personali e la motivazione dei rifiuti. Per il ricongiungimento familiare, il Protocollo di modifica non menziona più la condizione di disporre di un’abitazione adeguata.</p> <p>È doveroso chiarire cosa si intende per “familiari bisognosi di cure”, in particolare a quale grado di parentela si estende tale concetto, nonché il livello di gravità dello stato di salute. Ciò difatti può creare situazioni di incertezza.</p> <p>In aggiunta, a nostro avviso non è chiaro come debba essere interpretata l’espressione secondo cui “sono ampliati gli obblighi dello Stato ospitante riguardanti l’esame delle circostanze personali e la motivazione dei rifiuti” (cfr. pag. 215 del Rapporto esplicativo).</p> <p>Riteniamo che debba essere mantenuta la condizione di abitazione conforme, ciò per evitare eventuali situazioni di abuso. Inoltre non è chiaro se i titolari di un permesso per ricongiungimento fami-</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
	Statuto di lavoratore indipendente UE/AELS	<p>Chiarire l'eventuale applicabilità dell'articolo in caso di decesso del coniuge.</p> <p>Regolamentare in maniera indipendente i due concetti</p>	<p>Mentre l'ALC prevede normative differenti per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi UE/AELS, il Protocollo crea un'unica disposizione, equiparando le condizioni dei due statuti. Più precisamente, per essere considerato un lavoratore indipendente, un cittadino comunitario deve svolgere un'attività reale ed effettiva che non può essere considerata puramente marginale e accessoria.</p> <p>Rileviamo che tale modifica non dovrebbe comportare particolari problemi e concordiamo che, come per l'applicazione dell'ALC, deve essere possibile richiedere prove in merito all'attività lucrativa autonoma per valutare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno o di lavoro.</p> <p>In aggiunta, si constata che l'uguaglianza dei due concetti potrà comportare delle situazioni di abuso. Difatti non vi sarà più il presupposto attualmente in vigore per i lavoratori indipendenti UE/AELS di disporre di un reddito sufficiente al proprio sostentamento: di conseguenza gli stessi potranno percepire aiuti sociali come gli attuali "working poor".</p> <p>Infine, anche per quanto concerne il ricongiungimento familiare con un lavoratore indipendente UE/AELS, verrà meno il presupposto di disporre di introiti sufficienti per provvedere al sostentamento dell'intero nucleo familiare (cfr. Istruzioni SEM-OLCP, n. 7.2.2).</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
			Pertanto tale modifica potrà influire negativamente sulla sicurezza sociale del nostro Paese, si ritiene di conseguenza opportuno mantenere i due concetti sopraesposti regolamentati diversamente.

<p>3.2.2.3. Legge sul collocamento (LC, RS 823.11)</p>	<p>Art. 24a LC Art. 34a cpv. 2 lett. e LC</p>		<p>In virtù di quanto previsto dall'art. 61a LStrl, le due proposte di modifica sono accolte favorevolmente.</p> <p>L'inserimento della strategia di reintegrazione prevista dall'art. 24a LC è importante, poiché emette la base legale anche in senso formale (e non solo materiale; cfr. art. 5 Cost e art. 1 cpv. 1 CC). Ciò permette di tutelare maggiormente gli URC e i suoi consulenti, in particolare in relazione all'applicazione di quanto previsto all'art. 61a cpv. 2 lett. b LStrl.</p> <p>È importante sottolineare e considerare un verosimile aumento dei casi e quindi dei carichi lavorativi degli URC, in particolare, per quanto riguarda l'informazione puntuale al pubblico interessato, l'intensità delle attività di seguito e controllo, nonché lo scambio di informazioni (previste all'art. 97 cpv. 3 lett. dbis LStrl) con le autorità della migrazione.</p> <p>Queste attività genereranno un carico di lavoro aggiuntivo e imporranno l'introduzione di nuove procedure. In questo senso, sarà importante che le autorità federali mettano a disposizione dei Cantoni adeguati strumenti tecnici – digitali e possibilmente armonizzati a livello federale – per ottimizzare questi flussi e diminuire l'onere amministrativo per i servizi coinvolti, senza intaccare così l'operatività e lo svolgimento dei compiti ordinari del SPC.</p> <p>Occorre anche segnalare un possibile aumento dei costi relativi al finanziamento di provvedimenti del mercato del lavoro (PML) attraverso l'art. 59d</p>
--	---	--	--

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
			<p>LADI, i cui oneri non potranno essere ripartiti in parti uguali tra Confederazione e Cantone, visto l'obbligo di notifica al SPC. Sarà pertanto importante che la Confederazione preveda un finanziamento totale, senza ripercussioni finanziarie per i Cantoni.</p> <p>Per quanto attiene allo scambio di informazioni, la nuova lettera e di cui all'art. 34a cpv. 2 LC permette una migliore armonizzazione anche con la LADI. Infatti all'art. 97a cpv. 1 lett. f cifra 7 LADI è già regolata la trasmissione di dati con le autorità competenti in materia di stranieri (dal 2011), ma finora non era presente l'equivalenza nella LC.</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
3.2.2.4. Legge federale sui politecnici federali (legge sui PF, RS 414.110)	Art. 47 cpv. 1 bis Art. 48 cpv. 2 lett. c Art. 61a cpv. 2	Nessuna Nessuna Art. 61a cpv. 2 I sussidi coprono il 70% delle minori entrate	Il Cantone Ticino concorda sul fatto che le perdite dei due Politecnici federali dovute al principio di non discriminazione sul piano delle tasse di studio siano interamente indennizzate dalla Confederazione, in qualità di proprietaria, nel quadro del messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (messaggio ERI) 2029–2032.

<p>3.2.2.5. Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20)</p>	<p>Art. 47 cpv. 1 bis Art. 48 cpv. 2 lett. c Art. 61a cpv. 2</p>	<p>Nessuna Nessuna Art. 61a cpv. 2 I sussidi coprono il 70% delle minori entrate. Il Cantone Ticino richiede che la ripartizione 80%-20% sia mantenuta per l'intera durata del periodo di compensazione delle perdite dovute all'equiparazione delle tasse universitarie.</p>	<p>Gli accordi prevedono l'impegno della Svizzera a trattare gli studenti cittadini di uno Stato membro dell'UE allo stesso modo degli studenti svizzeri, indipendentemente dal luogo di residenza per quanto riguarda le tasse universitarie. La proposta esplicitata nel nuovo articolo di legge prevede che per un periodo di tempo di 4 anni la Confederazione e i Cantoni si facciano carico in parti uguali delle perdite subite dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica. La Confederazione versa la sua quota alle università cantonali, agli istituti universitari e alle scuole universitarie professionali in funzione di due criteri: le rispettive perdite e la rispettiva percentuale di studenti cittadini di uno Stato membro dell'UE che vengono in Svizzera per motivi di studio. In questo modo si tiene conto del fatto che le scuole universitarie sostengono in gran parte i costi per gli studenti provenienti dall'UE, a differenza di quanto accade nel caso degli studenti provenienti da altri Cantoni. La ripartizione percentuale dei due criteri verrà adattata in modo dinamico negli anni successivi. Il Consiglio federale propone che nel primo anno l'80% del sussidio federale venga versato alle scuole universitarie che ne hanno diritto in base alle perdite effettive, mentre il 20% in base alla percentuale di studenti cittadini di uno Stato membro dell'UE. Nei tre anni successivi queste percentuali potranno essere adattate in modo da attribuire un peso maggiore al criterio della percentuale di studenti. Di principio, il Cantone Ticino è favorevole alle misure di compensazione federali e cantonali delle perdite derivanti dall'equiparazione delle tasse universitarie per cittadini UE e cittadini svizzeri.</p>
--	--	---	---

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
			<p>Tuttavia il Cantone Ticino esprime preoccupazione sulla ventilata adattabilità della ripartizione 80% - 20%, perché una tale valutazione toglierebbe fondi di compensazione a scuole universitarie che avranno certamente perdite consistenti (tra queste USI e SUPSI) per dare contributi a scuole universitarie che non avranno perdite perché le tasse universitarie sono già equiparate per tutti gli studenti. Di fatto, modificando questa ripartizione, si ridurrebbe sensibilmente l'efficacia di questa misura compensatoria, contraddicendone la finalità di sostenere chi avrà importanti ricadute finanziarie a seguito dell'equiparazione delle tasse di studio.</p> <p>Il Cantone Ticino richiede pertanto che la ripartizione 80%-20% sia mantenuta per l'intera durata del periodo di compensazione delle perdite dovute all'equiparazione delle tasse universitarie.</p> <p>Si esprime anche forte contrarietà al criterio di ripartizione 50%-50% tra Confederazione e Cantoni. Innanzitutto questa suddivisione penalizza fortemente i Cantoni che soffrono già di difficoltà finanziarie e che a breve saranno soggetti a misure di sgravio e ripartizione dei compiti significative. Inoltre, i costi per gli studenti provenienti dall'UE a carico delle scuole universitarie di fatto sono prevalentemente a carico dei Cantoni sede degli atenei, poiché non coperti dagli accordi intercantionali e solo in parte dai contributi federali di base. Considerato questo squilibrio nell'attuale copertura dei costi e il fatto che l'equiparazione delle tasse studentesche è stata negoziata dalla Confederazione senza consultare i Cantoni, si ritiene</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
			<p>corretto e necessario un maggior impegno da parte della Confederazione a copertura delle perdite generate dalla necessità di equiparare le tasse studentesche.</p> <p>Il Cantone Ticino si allinea pertanto alla Conferenza dei Governi cantonali e chiede che la Confederazione supporti integralmente (100%) la perdita di guadagno, e che questa non sia compensata da fondi comuni e che non vada pertanto a detrimento dei Cantoni (cfr. punto 90 della presa di posizione comune della CdC: “[...] Les gouvernements cantonaux estiment par conséquent que la Confédération devrait supporter l'intégralité (100 %) du manque à gagner, et que celle-ci ne doit pas être ponctionnée dans des fonds mutualisés et ne s'effectue donc pas au détriment des cantons [...]”).</p> <p>Si pone inoltre l'accento sul fatto che questi contributi straordinari non intacchino il budget destinato alle scuole universitarie nell'ambito dei contributi di base, dei sussidi per progetti e nemmeno per quelli destinati agli investimenti e spese locative per le infrastrutture universitarie, bensì che rappresentino un budget separato apposito per compensare queste perdite.</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
3.2.2.6. Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40)			
3.2.2.7. Legge sul libero passaggio (LFLP, RS 831.42)			
3.2.2.8. Codice civile svizzero (CC, RS 210)			
3.2.2.9. Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS, RS 935.01)			
3.2.2.10. Legge sulle professioni mediche (LPMed, RS 811.11)	Art 15 cpv. 1 ^{bis}		<p>Al fine di permettere un'esecuzione più celere dei propri compiti e di garantire la corretta informazione, è necessario che anche le autorità cantonali competenti sia per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione che in ambito di vigilanza sugli operatori sanitari, abbiano accesso al sistema di informazione del mercato interno (IMI). Si pensa in particolare alla verifica della conoscenza della lingua in caso di cambiamento fra un Cantone e l'altro, di esame del dossier al momento di un rinnovo, o della necessità di procedere con revoche amministrative. Importante in particolare beneficiare del sistema di notifiche di allerte. Occorre pertanto verificare che vi sia la necessaria base legale per permettere questo accesso ai Cantoni.</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
3.2.2.11. Legge federale sulle professioni sanitarie (SPSan, RS 811.21)	Art. 10 cpv. 1 ^{bis} e 5		Al fine di permettere un'esecuzione più celere dei propri compiti e di garantire la corretta informazione, è necessario che anche le autorità cantonali competenti sia per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione che in ambito di vigilanza sugli operatori sanitari, abbiano accesso al sistema di informazione del mercato interno (IMI). Si pensa in particolare alla verifica della conoscenza della lingua in caso di cambiamento fra un cantone e l'altro, di esame del dossier al momento di un rinnovo, o della necessità di procedere con revoche amministrative. Importante in particolare beneficiare del sistema di notifiche di allerte. Occorre pertanto verificare che vi sia la necessaria base legale per permettere questo accesso ai Cantoni.
3.2.2.12. Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi, RS 935.81)	Art. 37 cpv. 4		Al fine di permettere un'esecuzione più celere dei propri compiti e di garantire la corretta informazione, è necessario che anche le autorità cantonali competenti sia per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione che in ambito di vigilanza sugli operatori sanitari, abbiano accesso al sistema di informazione del mercato interno (IMI). Si pensa in particolare alla verifica della conoscenza della lingua in caso di cambiamento fra un cantone e l'altro, di esame del dossier al momento di un rinnovo, o della necessità di procedere con revoche amministrative. Importante in particolare beneficiare del sistema di notifiche di allerte. Occorre pertanto verificare che vi sia la necessaria base legale per permettere questo accesso ai Cantoni.

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
3.2.3. Libera circolazione delle persone: protezione dei salari			
Modifiche legislative			

<p>3.2.3.1. Legge sui lavoratori distaccati (LDist, RS 823.20)</p>	<p>Art. 6 cpv. 6</p> <p>Art. 6e</p>	<p>Stralciare</p>	<p>Nel processo di automatizzazione della trasmissione della notifica attraverso un'interfaccia agli organi di controllo sarà necessario un importante coinvolgimento dei Cantoni che già oggi effettuano un importante numero di controlli.</p> <p>Si ritiene opportuno non procedere all'implementazione della modifica proposta alla LDist relativa ai cittadini comunitari che non sono indipendenti nella loro nazione, ma voglio svolgere un'attività indipendente in Svizzera per meno di tre mesi.</p> <p>La modifica proposta rischia infatti di incrementare significativamente i casi di pseudo-indipendenza. In assenza di una chiara affiliazione a sistemi di sicurezza sociale nel Paese di residenza, obbligatoria secondo il regolamento CE 883/2004, questi soggetti opererebbero di fatto in un vuoto normativo, generando una potenziale concorrenza sleale nei confronti delle imprese regolari e dei lavoratori correttamente assicurati.</p> <p>La legislazione vigente è già sufficiente a gestire la casistica delle attività indipendenti transfrontaliere e ulteriori modifiche potrebbero soltanto indebolire la capacità degli organi preposti di assicurare il rispetto delle norme e la tutela della concorrenza leale.</p> <p>Inoltre, l'introduzione di tale possibilità appare incoerente rispetto al quadro normativo attuale della LStrl, che non prevede il rilascio di permessi L per attività indipendenti. Questa contraddizione ri-</p>
--	-------------------------------------	-------------------	--

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
			schierebbe di generare confusione e difficoltà operative nei controlli, indebolendo ulteriormente il quadro regolatorio.

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
<p>3.2.3.2. Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub, RS 172.056.1) <i>(si veda anche il paragrafo 3.2.5 Contributo finanziario della Svizzera)</i></p>	<p>Art. 26 cpv. 2bis</p>		<p>La norma prevede l'obbligo per gli offerenti e i rispettivi subappaltatori per le commesse edili dove esiste un contratto collettivo di lavoro decretato di obbligatorietà generale di presentare l'attestato del rispetto delle condizioni lavorative e salariali rilasciato dalla preposta commissione paritetica (finora basta l'autocertificazione).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è prevista la ripresa della disposizione nel diritto intercantonale, ma la KBOB prevede di formulare una raccomandazione per i cantoni. <p>In ogni caso, nel nostro cantone attualmente è già richiesta la presentazione di un'attestazione (cfr. artt. 5 lett. a LCPubb e 7 cpv. 1 e 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La modifica non dovrebbe avere nessun impatto. <p>La Confederazione prevede pure di introdurre un nuovo articolo nell'Ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub, RS 172.056.11). In riferimento all'art. 12 cpv. 5 terzo periodo LAPub è previsto di rendere obbligatorio l'utilizzo del tesserino di cantiere per le commesse edili per semplificare i controlli nei cantieri pubblici.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è prevista la ripresa della disposizione nel diritto intercantonale, ma la KBOB prevede di formulare una raccomandazione per i cantoni. • In tal caso, la modifica potrebbe avere un impatto a medio/lungo termine.
<p>3.2.3.3. Diritto delle obbligazioni (CO, RS 220)</p>			

<p>3.2.3.4. Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (AVEG, RS 221.215.311)</p>	<p>Art. 12 cpv. 5 e 6</p>	<p>Stralciare</p>	<p>L'introduzione dei capoversi 5 e 6 dell'art. 12 LOCCL non risulta opportuna. Sebbene mirino a formalizzare la possibilità per determinate imprese di ottenere chiarimenti circa il non assoggettamento a un CCL dichiarato di obbligatorietà generale, tali disposizioni si limitano a riprendere una prassi amministrativa e giurisprudenziale già consolidata. Il loro effetto è puramente dichiarativo e non modifica il diritto materiale vigente.</p> <p>È importante distinguere tra l'opposizione al conferimento del carattere obbligatorio generale (disciplinata all'art. 10 LOCCL) e la possibilità di non essere assoggettati dopo l'adozione del CCL DOG. I nuovi capoversi si riferiscono a quest'ultima fase, ma introducono un meccanismo che può generare confusione e indebolire il carattere vincolante dell'obbligatorietà generale.</p> <p>Il rischio principale è che tali disposizioni aprano la porta a un utilizzo strumentale da parte di aziende che intendano sottrarsi all'applicazione di un CCL DOG, anche in presenza di analogie solo parziali tra i rispettivi ambiti di applicazione. Inoltre, si contraddice il principio di economia normativa: secondo i criteri redazionali della Confederazione, le leggi devono essere formulate in modo essenziale, chiaro e mirato. L'aggiunta di norme prive di reale contenuto precettivo o che codificano prassi isolate compromette la chiarezza sistematica dell'ordinamento.</p> <p>Si propone pertanto la non implementazione di tali capoversi, mantenendo la possibilità di chiarimento tramite gli strumenti già esistenti, senza introdurre norme che appesantiscono inutilmente il</p>
---	---------------------------	-------------------	--

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
			testo legale. Inoltre, l'art. 10 LOCCL consente già agli attori interessati di presentare opposizione in sede procedurale, ivi compresa la possibilità di contestare o chiedere di precisare il campo di applicazione di un CCL in fase di conferimento dell'obbligatorietà generale. Anche sotto questo profilo, l'introduzione dei nuovi capoversi risulta superflua.
3.2.3.5. Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1)			
3.2.4. Trasporti terrestri			
Modifiche legislative			

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
3.2.4.1. Legge federale sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101)	Art. 40a ^{ter} cpv. 2 ^{bis} (nuovo)		<p>L'estensione della sorveglianza della ComFerr nel campo descritto è a nostro avviso importante nell'ambito del traffico internazionale a lunga percorrenza (autofinanziato). Per contro, nel traffico transfrontaliero ordinato dagli enti pubblici (in Svizzera "Traffico regionale viaggiatori", TRV) non è possibile immaginare la necessità od opportunità di una verifica come descritto siccome le relative offerte sono il risultato di un coordinamento di enti pubblici sui due lati del confine. Spesso i servizi regionali transfrontalieri svolgono una funzione dove l'importanza di trasporto interna, su ambo i lati del confine, potrebbe essere anche maggiore dello scopo transfrontaliero del collegamento. Tuttavia, i committenti dei due paesi interessati, assieme alle imprese ferroviarie, auspicano il mantenimento o la creazione di linee transfrontaliere perché queste ultime permettono di sfruttare appieno le sinergie a cavallo del confine (ottimizzazione dell'occupazione della rete ferroviaria, dell'impiego del materiale rotabile, dell'offerta e quindi dei costi). Nella situazione tra Svizzera e Italia (con Regione Lombardia) si ipotizza in ogni caso di non essere toccati dall'articolo in oggetto poiché il traffico ferroviario regionale transfrontaliero è svolto dalle imprese di trasporto nazionali risp. regionali (FFS e Trenord) con il necessario coordinamento tra le parti.</p>

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
3.2.4.2. Legge sul trasporto di viaggiatori (LTV, RS 745.1)	Art. 9a cpv. 2 Art. 31c cpvv. 1 e 1 ^{bis}	La precisazione “con tratti di linea in Stati confinanti” è da integrare anche nel cpv. 1bis lett. b e lett. c.	Cfr. osservazione di cui sopra (cap. 3.2.4.1.). Già oggi ci sono linee del TRV rispettivamente del traffico locale ai sensi della LTV prolungate oltre confine. Nel caso del Canton Ticino è previsto il potenziamento di tali offerte nel medio termine e pertanto auspichiamo che se ne tenga conto nell’ambito del presente aggiornamento. Si saluta del resto positivamente il fatto che nelle messe a concorso i tratti di linea in Stati confinanti debbano essere considerati. Ciò garantisce in tutti i casi il necessario coordinamento.
3.2.5. Contributo finanziario della Svizzera			
Nuova legge			
3.2.5.1. Legge federale sui contributi della Svizzera per rafforzare la coesione in Europa (legge sui contributi per la coesione, LCCo)	Art. 4 cpv. 3 lett. b	È espresso in maniera generale, si potrebbe aggiungere il termine “transfrontaliero”.	
Modifiche legislative			

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
3.2.5.2. Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub, RS 172.056.1) <i>(si veda anche il paragrafo 3.2.3 Protezione dei salari)</i>	Allegato 5		<p>Si tratta di una modifica di forma, poiché la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è giunta a scadenza alla fine del 2024 ed occorre adeguare il riferimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il diritto intercantonale e cantonale non prevedono una norma simile. • Nessun impatto.
3.2.5.3. Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)			

Leggi federali	Articolo interessato	Eventuale proposta di modifica	Osservazioni
3.3. Parte relativa allo sviluppo			
3.3.1. Energia elettrica			
<p>Modifiche legislative</p> <p>Di seguito riportiamo le richieste dello scrivente Consiglio inerenti le modifiche legislative sull'Accordo sull'energia elettrica. Per le argomentazioni, rimandiamo alle osservazioni generale formulate nel cap. 3.</p>			

<p>3.3.1.1. Legge federale sull'energia (LEne, RS 730.0)</p>	<p>Art. 15 cpv. 1</p>		<p>In merito alle modifiche previste della LEne rileviamo che in generale l'accordo CH-EU sull'elettricità è ritenuto positivo, ma tenendo conto delle osservazioni seguenti:</p> <p><u>In generale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> la tavola sinottica riporta l'avamprogetto per la procedura di consultazione in confronto al testo di legge vigente. Ciò è condivisibile, ma sul sito delle leggi federali è già pubblicata la versione provvisoria della LEne a partire dal 01.2026, che in alcuni articoli (es. art. 15) è nettamente in contrasto con il testo dell'avamprogetto. Presumiamo che il testo dell'avamprogetto per la presente procedura di consultazione sia prioritario sul testo di legge provvisorio dal 2026 e che quest'ultimo venga sostituito nel caso gli accordi con l'UE vengano confermati. Questo aspetto andrebbe però confermato da parte del CF? (o UFE?) <p><u>Art. 15 cpv. 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> La modifica di legge estenderebbe l'obbligo di ritiro, da parte dei fornitori del servizio universale, della corrente immessa in rete generata anche da fonti non rinnovabili (es. generatori, ecc.) che attualmente non sono contemplati. Si segnala che questo aspetto è potenzialmente in contrasto con i principi della Strategia energetica federale 2050 e la politica energetica e climatica cantonale, orientate verso le energie rinnovabili.
--	-----------------------	--	---

	Art. 26a Art. 33d cpv. 1		<p>di AET (e/o di altre imprese d'approvvigionamento elettrico) possa più far parte del CdA di Swissgrid. Questo è un aspetto molto delicato, perché comporterebbe una notevole perdita di competenze specifiche del settore elettrico per la società di rete nazionale (Swissgrid). In questo caso, a nostro avviso, il modello attualmente in vigore a livello svizzero andrebbe mantenuto.</p> <p><u>Art. 26a:</u> Rinuncia a una regolamentazione nel diritto federale.</p> <p><u>Art. 33d cpv. 1:</u> Termine di attuazione di tre anni per le disposizioni in materia di separazione delle attività per tutte le imprese.</p>
3.3.1.3. Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE)			
3.3.2. Sicurezza alimentare			
Modifiche legislative			

<p>3.3.2.1. Legge federale sulla protezione degli animali (LPA, RS 455)</p>		<p>applicazione diretta delle disposizioni del diritto UE</p>	<p>Il Veterinary Agreement (Allegato 11 dell'Accordo agricolo) stabilisce uno spazio veterinario comune che include norme su benessere animale, condizioni di detenzione, trasporto, macellazione e scambi tra Svizzera e UE. Questo allineamento normativo dovrebbe costituire una garanzia di standard equivalenti tra Svizzera e UE, proteggendo il benessere animale nel commercio. Inoltre l'UE sta correggendo anche le norme su allevamento e commercio di animali d'affezione (es. introducendo l'obbligo di microchip per i gatti). È opportuno che la Svizzera segua e magari rafforzi questi standard, ma è ancora più importante che mantenga la possibilità di inasprire le norme dove queste sono già superiori a quelle UE. Non è possibile in questa fase valutare con precisione l'aggravio per i Cantoni, ma l'applicazione diretta delle disposizioni del diritto UE comporterà sicuramente la necessità di un adeguamento delle basi legali cantonali e un considerevole aumento dell'onere per le autorità cantonali di esecuzione, per lo meno nella fase iniziale.</p>
---	--	---	---

<p>3.3.2.2. Legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0)</p>			<p>La revisione totale della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso si rende necessaria con l'adozione del Protocollo sulla sicurezza alimentare, negoziato tra Svizzera e UE. L'attuale legislazione alimentare svizzera è già ampiamente armonizzata con quella dell'UE. Ciò significa che per le autorità d'esecuzione cantonali e le aziende alimentari non cambierà quasi nulla in termini di normative da rispettare. Tuttavia gli stessi attori potrebbero inizialmente avere difficoltà a orientarsi nel sistema del diritto dell'UE e a identificare e interpretare la legislazione pertinente.</p> <p>Il diritto alimentare svizzero continuerà a regolare aspetti che non rientrano nei nuovi accordi con l'UE (ad es. l'acqua potabile). La Svizzera deve continuare a regolamentare autonomamente queste aree del diritto. Inoltre, è necessario assicurarsi che tutti gli aspetti finora regolamentati nel nostro Paese siano contenuti nei decreti dell'UE, a cui si farà riferimento in modo dinamico in futuro, oppure che siano inclusi nella nuova legislazione federale. Di fondamentale importanza è il fatto che l'organizzazione dell'esecuzione della legge resti di competenza federale, mentre l'esecuzione in mano ad un'unica organizzazione a livello cantonale (come attualmente), sia per la legislazione europea sia per quella specifica Svizzera. Altre strutture organizzative, come ad esempio quella adottata in Germania, si rivelerebbero troppo costose e inefficienti per il nostro Paese.</p> <p>Nei settori del diritto regolati dall'UE sarà necessario modificare il processo legislativo per l'adozione di modifiche: le consultazioni che la Confedera-</p>
--	--	--	---

			<p>zione effettuava in occasione della modifica di ordinanze e che le consentivano di tenere conto in modo molto efficiente dei contributi tecnici e politici dei Cantoni non saranno più possibili. La partecipazione diretta dei Cantoni e delle autorità d'esecuzione cantonali saranno quindi notevolmente limitate.</p> <p>A causa della scadenza ravvicinata, non è ancora possibile effettuare una valutazione delle modifiche materiali nei settori legislativi correlati (ad es. agricoltura, autorizzazione dei prodotti fitosanitari...) e del loro impatto specifico su altri settori come ad es. la qualità delle acque sotterranee e dell'acqua potabile. Tuttavia, se si prevede che le autorizzazioni valide in tutti i singoli Stati dell'UE dovranno essere adottate anche in Svizzera, si prevede un notevole peggioramento della protezione delle acque sotterranee e dell'acqua potabile a causa delle dimensioni ridotte del nostro territorio e di conseguenza uno sforzo più elevato per il trattamento dell'acqua potabile.</p>
--	--	--	--

3.3.2.3. Legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1)			
3.3.2.4. Legge forestale (LFo, RS 921.0)			
3.3.2.5. Legge sulle epizoozie (LFE, RS 916.40)			<p>L'accordo impone un coordinamento stretto nella gestione delle epizoozie (soprattutto se con potenziale zoonotico e pandemico) tramite un Comitato Veterinario congiunto, che armonizza la sorveglianza, la notifica, le misure preventive e lo scambio di dati. La strategia One Health / One Welfare, ormai centrale nella normativa UE, viene rafforzata nell'intesa, incentivando un approccio integrato nella prevenzione delle zoonosi e nell'uso responsabile di antimicrobici. È utile infine ottenere l'accesso ai sistemi UE di allerta e tracciabilità (es. TRACES, ADIS, RASFF) per una sorveglianza sanitaria ottimale. Non è possibile in questa fase valutare con precisione l'aggravio per i Cantoni, ma l'applicazione diretta delle disposizioni del diritto UE comporterà sicuramente la necessità di un adeguamento delle basi legali cantonali e un considerevole aumento dell'onere per le autorità cantonali di esecuzione, per lo meno nella fase iniziale.</p>

4. Valutazione globale: come valuta il pacchetto Svizzera-UE (risultato dei negoziati e attuazione del pacchetto a livello nazionale)?

Si cfr. il testo della risoluzione governativa.